

	PAG.		PAG.
Petrotta Maria Sandra, <i>Direttrice Centrale Entrate e Recupero Crediti dell'INPS</i> ...	5, 15, 18	Viscomi Antonio (PD)	9
Rizzetto Walter (FdI)	10		
Tridico Pasquale, <i>presidente dell'INPS</i>	3, 14, 15, 16	ALLEGATO: Documento depositato dal prof. Pasquale Tridico, presidente dell'INPS	19

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DELLA XI COMMISSIONE
DAVIDE TRIPIEDI

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di INPS e INAIL.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura, l'audizione di rappresentanti di INPS e INAIL.

Segnalo che sono presenti il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, e la dottoressa Maria Sandra Petrotta, direttrice della Direzione centrale Entrate e Recupero crediti dell'INPS. Per l'INAIL, sono presenti il professor Massimo De Felice, presidente, e il dottor Agatino Cariola, direttore della Direzione centrale Rapporto assicurativo.

Nel ringraziare i nostri ospiti, do la parola al professor Pasquale Tridico.

PASQUALE TRIDICO, *presidente dell'INPS*. Buongiorno a tutti. Buongiorno, presidente. Buongiorno, onorevoli deputati. Segnalo preliminarmente che depositerò agli atti delle Commissioni riunite il testo della mia relazione.

È un tema, questo del caporalato, su cui siamo stati sollecitati e purtroppo vi devo dare conto di una situazione che definirei

drammatica. È vero, c'è stata una legge, la n. 199 del 2016, che ha una portata normativa abbastanza efficace, che va nella direzione della risoluzione di un problema.

Tuttavia, emerge un paradosso, che è il seguente: quando la legge n. 199 del 2016 è entrata in vigore, abbiamo scoperto di avere un fenomeno di caporalato più esteso di quanto in effetti pensassimo prima. Evidentemente, perché la legge è efficace nel rintracciare il caporalato, ma anche perché evidentemente prima l'avevamo sottovalutato.

Le modifiche normative introdotte nel 2016 forniscono strumenti di sostegno e di tutela in favore dei lavoratori stagionali in agricoltura con il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità; prevedono un graduale allineamento delle retribuzioni di settore; estendono la responsabilità penale anche agli utilizzatori; intensificano l'attività di vigilanza ispettiva per il contrasto del fenomeno.

È previsto anche un tavolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anzi sei tavoli, uno dei quali coordinato dalla dottoressa Petrotta, che, se ci sarà tempo, potrà intervenire.

Anche saltando parti della relazione, che magari potrete leggere successivamente, vorrei sostanzialmente disegnare quale potrebbe essere una linea di riforma o di proposta di riforma del settore. Gli ispettori INPS svolgono all'interno del sistema di controllo sul caporalato una funzione importante. Tuttavia e paradossalmente, è questa una delle funzioni meno importanti, proprio perché noi non abbiamo il controllo del territorio. Mentre abbiamo una maggiore incidenza sulla logistica, sull'edilizia, su altri settori in cui recuperiamo crediti di evasione contributiva e riusciamo

a essere più forti, in agricoltura no. Perché?

Evidentemente c'è una scarsità significativa di risorse. I nostri ispettori non riescono a essere presenti sul territorio. C'è stata una riduzione molto forte del personale ispettivo, che risulta anche in allegato alla memoria che ho depositato. Non riusciamo, quindi, a controllare un territorio che è molto esposto alla connivenza mafiosa e criminale. Il problema del caporalato è un problema di criminalità organizzata, e non solo di lavoro irregolare.

L'INPS è bravo a fare controlli sul lavoro irregolare, ma bravo relativamente, con tutti i limiti che in Italia ci sono per tale attività. L'INPS è bravo a fare il controllo del lavoro irregolare, ma non può contrastare la criminalità. Il caporalato è molto spesso espressione della criminalità organizzata.

La mia proposta si articola su tre linee: innanzitutto, rafforzare l'organico ispettivo dell'Istituto, proprio per renderlo attore principale sui terreni agricoli nel controllo del caporalato. Proporrei una *task force* di ispettori INPS dedicati essenzialmente al contrasto al caporalato.

Noi facciamo una volta all'anno delle cosiddette campagne di contrasto al caporalato. Sono molto efficaci, ma sono fatte con le risorse esistenti dedicate a tutte le ispezioni, dall'edilizia fino alla logistica. All'interno di queste, dedichiamo una volta all'anno una campagna specifica, che riesce a essere molto efficace durante un periodo particolare dell'anno, che può essere durante la vendemmia o durante una particolare raccolta. Immaginate di avere sempre a disposizione presso l'INPS una *task force* di contrasto al caporalato con ispettori a ciò dedicati.

In secondo luogo, c'è già una funzione importante, gestita da AGEA, di controllo degli appezzamenti terrieri attraverso droni. Oggi, il controllo sui territori diventa difficile proprio perché spesso c'è una difficoltà a raggiungere determinate zone. I droni, che già controllano gli appezzamenti, ci restituiscono la redditività di questi appezzamenti. Se io ho una redditività di un appezzamento terriero, in base alla

conformazione del territorio, di cento, non posso aver dichiarato con riferimento a quel medesimo territorio cinquanta lavoratori. Evidentemente, questa differenza è dovuta a un fenomeno di elusione. Vado, a quel punto, a controllarla.

Dopo quest'analisi, che ovviamente non ho il tempo di approfondire, concluderei essenzialmente con queste due linee di proposta di intervento: l'una, mirata a creare una *task force* di ispettori dedicati al contrasto del caporalato, soltanto a questo, evidentemente con risorse aggiuntive; l'altra, l'utilizzo di convenzioni anche con AGEA o con altre istituzioni che si occupano di agricoltura, e mi viene in mente ISMEA, ma anche la stessa AGEA, per l'utilizzo di strumenti tecnologici, appunto i droni, attraverso i quali si possano fare confronti tra appezzamenti e redditività, e quindi specifici controlli mirati sul territorio da parte di quella *task force* degli ispettori.

Nel breve tempo che ancora mi è rimasto, vorrei darvi alcuni numeri per quantificare l'attività di vigilanza che svolgiamo.

Nel contesto descritto, il personale di vigilanza ispettiva dell'Istituto svolge un ruolo chiave, soprattutto in relazione all'esperienza e alle conoscenze acquisite nel tempo in materia di contrasto al fenomeno in questione e alle forme di impiego irregolare nel settore agricolo complessivamente considerato.

Con riferimento a quest'ultimo settore, per citare i risultati più recenti, nel triennio 2016-2018 sono stati effettuati circa 5.000 accessi ispettivi, di cui il 79 per cento con esito positivo, i quali hanno consentito di pervenire ai risultati che seguono: accertamenti contributivi per un valore di 61 milioni di euro circa; minori prestazioni per un valore di 228 milioni di euro circa; totale accertato 290 milioni di euro circa; 3.887 ispezioni positive; 2.871 lavoratori irregolari in nero; 5.065 lavoratori irregolari non in nero, cioè quella parte « grigia »; 7.936 lavoratori irregolari in totale. Ovviamente, la maggior parte di questi si colloca nel sud, per il 90 per cento, soprattutto per quanto riguarda il lavoro fittizio. Questo è un altro problema su cui vorrei attirare la vostra attenzione.

In questo biennio abbiamo accertato in agricoltura circa 93.700 rapporti di lavoro fittizio. Sapete che cosa succede? L'INPS, in relazione a tali rapporti fittizi di lavoro, eroga prestazioni, come la disoccupazione o la malattia, a gente che effettivamente non lavora.

Le stesse posizioni fittizie, siccome, evidentemente, quei rapporti di lavoro sono legati a necessità effettive del territorio, vengono effettivamente coperte da lavoratori completamente al nero, reclutati attraverso il caporalato. In pratica, non registriamo rapporti effettivi, ma fittizi, in relazione ai quali eroghiamo prestazioni, ma i lavori vengono effettivamente svolti da lavoratori irregolari, i quali, non solo sono completamente irregolari, ma in ogni caso non avrebbero nemmeno diritto a prestazioni, quali la disoccupazione agricola, la malattia o i diritti sociali concessi in seguito alle prestazioni regolari.

Il numero dei rapporti fittizi in agricoltura in questo triennio è di 93.755, un numero impressionante, che si concentra nelle regioni del sud, ma non solo.

Abbiamo poi fatto un'analisi quantitativa che incrocia anche i dati dell'ISTAT, a mio parere molto interessanti.

Dal 2011, abbiamo un aumento molto forte sia nel centro, sia nel sud, sia nel nord, del fenomeno del caporalato. Al nord, questo si concentra non soltanto in agricoltura, ma anche in settori quali le costruzioni e la logistica. Vuol dire che il problema richiede un approccio complessivo, differenziato per settori di produzione: diversamente in agricoltura, diversamente nel settore logistico, diversamente tra nord, sud e centro.

C'è una correlazione molto forte, che il nostro Centro studi riesce a cogliere, tra il tasso di criminalità, misurato in termini di rapine in generale, e gli autori di caporalato. Sostanzialmente, laddove c'è maggiore criminalità, c'è maggiore caporalato. Che cosa vuol dire? Che il caporalato si annida, non solo all'interno di contesti «normali» di lavoro irregolare, ma, come dicevo all'inizio, anche proprio in contesti criminali, in contesti in cui l'organizzazione viene gestita con metodi criminali.

Anche per questo è necessario creare una *task force* di ispettori che collabori con la Guardia di finanza, con le Forze dell'ordine e con la magistratura. Devo dire che la previsione del ruolo ad esaurimento degli ispettori INPS mette a rischio il raggiungimento dell'obiettivo di creare una *task force*. Proprio in questa aula, qualche settimana fa ho avuto modo di reiterare la richiesta al legislatore di rivedere il decreto legislativo n. 149 del 2015, che prevede l'esaurimento del ruolo degli ispettori. Quello è sicuramente un fattore negativo, a nostro parere, che non aiuta la corretta capacità di far emergere il lavoro nero in generale, e, nella fattispecie, anche di contrastare il caporalato.

Penso che il tempo a mia disposizione sia esaurito, ma vorrei lasciare la possibilità di intervenire, se il presidente me lo concede, alla dottoressa Petrotta, che può dire che cosa si sta facendo al tavolo che lei coordina. Grazie.

PRESIDENTE. Prego, dottoressa.

MARIA SANDRA PETROTTA, *direttrice della Direzione centrale Entrate e Recupero crediti dell'INPS*. A seguito dei noti fatti di cronaca dell'estate 2018, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha istituito il Tavolo del caporalato, che successivamente è stato articolato in sei gruppi di lavoro per l'approfondimento di tematiche specifiche.

Uno di questi gruppi di lavoro viene coordinato dall'INPS, in particolare da me, e riguarda i lavori della cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità.

In questi tre anni di funzionamento della cabina di regia, abbiamo potuto registrare che le adesioni alla Rete del lavoro agricolo di qualità sono assolutamente inferiori alle aspettative, se è vero, com'è vero, che le aziende iscritte sono circa 3.600, rispetto a un potenziale di 120.000 aziende con dipendenti e di 200.000 coltivatori. Abbiamo percepito che l'*appeal* dell'adesione alla Rete di lavoro agricolo di qualità è troppo basso.

Ci siamo interrogati, in questi anni di funzionamento della cabina di regia, sui motivi che scoraggiano l'adesione o la ri-

chiesta di adesione da parte delle aziende. Probabilmente, i requisiti sono troppo stringenti, anche se, alla fine, la cabina di regia svolge accertamenti soltanto sugli atti. Non è immaginabile, infatti, che tutti i requisiti possano essere puntualmente verificati.

La cabina di regia si è data un proprio regolamento interno, oggi al vaglio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, perché, essendo approvato con un decreto ministeriale, acquisti una particolare coerenza e possa indicare criteri certi e soprattutto omogenei per la trattazione delle istanze di adesione alla Rete.

Inoltre, c'è stata una preoccupazione diffusa tra le aziende — ce lo hanno riferito gli stessi componenti della cabina di regia, che sono *stakeholder*, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e altro — che la presentazione dell'istanza per aderire alla Rete possa metterle nel mirino della vigilanza, ottenendo effetti indesiderati, effetti diversi da quelli che invece la legge si propone con l'istituzione della Rete, ovvero la compilazione di un elenco di aziende virtuose che rispettano le leggi e sulle quali non va orientata la vigilanza ispettiva.

Non ultima tra le problematiche, c'è quella dell'articolazione territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità. La legge n. 199 del 2016 ha introdotto anche le sezioni territoriali della Rete, che però non hanno avuto molta fortuna, se non in pochi, pochissimi territori, dove sono stati nominati i commissari straordinari, con alcuni prefetti, in particolare a Manfredonia e a Reggio Calabria. In quelle zone abbiamo istituito le sezioni e, poiché la presidenza è stata attribuita ai commissari straordinari, hanno conseguito qualche risultato.

Per come, però, sono previste dalla legge, che non ne definisce né la composizione né la direzione, francamente, istituire le sezioni territoriali significherebbe semplicemente complicare la vita anche alle sedi INPS.

Queste e altre questioni sono state approfondite dal gruppo di lavoro, che quindi ha redatto un documento programmatico e, a seguito di questo, ha anche formulato una proposta normativa. Proprio in questi

giorni, ho trasmesso questi due documenti ai componenti del gruppo di lavoro, in modo da ricevere eventuali osservazioni e integrazioni, e successivamente consegnare al Tavolo del caporalato istituito dal Ministro i risultati del lavoro del gruppo.

PRESIDENTE. Grazie mille, dottoressa. Ringrazio il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico.

Prego, dottor Massimo De Felice, presidente dell'INAIL.

MASSIMO DE FELICE, presidente dell'INAIL. Grazie, presidente. Grazie, onorevoli deputati.

Dividerò equamente il tempo a mia disposizione col dottor Cariola, perché l'INAIL sul problema del caporalato poco può fare, ma addirittura poco può fare sul controllo dei premi che riguardano il settore agricolo propriamente detto. I premi assicurativi dovuti dalle imprese agricole sono, infatti, riscossi dall'INPS, che accerta e riscuote i contributi previdenziali e poi riversa all'INAIL la quota parte relativa all'assicurazione contro gli infortuni.

Segnalo un problema che potrebbe aiutare per un esercizio del controllo più efficace, e cioè la disponibilità effettiva dei dati che l'INAIL potrebbe avere. In caso di infortunio, infatti, molto ci farebbe comodo fare una quadratura e un controllo rispetto al premio riscosso.

Per quanto riguarda i controlli che INAIL effettua nel settore agricolo, ne realizziamo una parte, ma esclusivamente per quanto riguarda l'industria agroalimentare. In quel caso, le imprese, ricadendo nell'insieme industriale, sono assoggettate a riscossione da parte dell'INAIL. Lì noi esercitiamo approfonditi controlli. Il dottor Cariola potrà dare tutti i dettagli numerici che evidenziano come il sistema di *intelligence* dell'INAIL sia molto efficace nell'individuare situazioni sia di lavoro in nero sia di lavoro irregolare. Ovviamente, però, nulla possiamo dire sul fenomeno del caporalato.

Potendo fare un approfondimento sul tema, ma da esterni, molte attività si potrebbero immaginare. L'unione delle forze ispettive, se ben realizzata, è molto efficace.

La cosa importante da dire è che, al momento, anche l'INAIL denuncia una riduzione strutturale della forza ispettiva, perché anche all'INAIL l'insieme degli ispettori è posto in un ruolo a esaurimento, e, per questo, registriamo una riduzione del numero degli ispettori.

Detto ciò, col permesso del presidente, lascerei la parola al dottor Cariola, insistendo, per quanto è possibile, a sollecitare le vostre sensibilità sul fatto che, per fare controlli, la disponibilità dei dati è fondamentale. Se la pubblica amministrazione nel suo complesso ha disponibili questi dati, questi dati non debbono essere ritenuti proprietà della singola istituzione, ma dovrebbero essere messi in comune con istituzioni che, nello stesso ambito, si trovano a gestire funzioni di pubblica utilità. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, presidente.

Va detto che sui dati bisogna capire anche chi ha gli strumenti per leggerli. Faccio un esempio, presidente. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) oggi non ha gli strumenti per leggere tutti i dati in possesso dell'INPS. Di fatto, si crea un meccanismo distorto, si chiedono delle cose, ma non si ha la possibilità di accedere a questi dati. Volevo solo sottolineare questo. Prima, abbiamo avuto un'audizione proprio sull'INL e si richiamava questo problema.

MASSIMO DE FELICE, *presidente dell'INAIL*. Farei soltanto una puntualizzazione.

Da anni sollecitiamo l'organizzazione, così come INAIL ha già fatto, con l'insieme degli *open data*, di un insieme di dati finalizzati all'analisi del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali, e abbiamo sottoscritto numerosi protocolli con INPS per favorire la costruzione di un grappolo di *open data* a servizio delle istituzioni, magari non da rendere pubblico. Effettivamente, potrebbero essere dati soggetti ai regolamenti di *privacy*.

Le assicuro che non sarebbe difficile realizzarlo, avendone la volontà e il potere.

PRESIDENTE. Presidente, sono sicuro che ci sarà questa collaborazione.

MASSIMO DE FELICE, *presidente dell'INAIL*. Il primo accordo è del 2013.

PRESIDENTE. Sono sicuro che arriveremo a un accordo di più facile applicabilità.

AGATINO CARIOLA, *direttore della Direzione centrale Rapporto assicurativo dell'INAIL*. Come diceva il presidente dell'Istituto, la parte relativa alla riscossione dei premi e contributi, e quindi il controllo del *business* affidato oggi, per quanto riguarda la verifica dell'assolvimento degli obblighi, all'INPS, è regolata da un'apposita convenzione tra i due istituti. Ovviamente, partecipiamo all'attività ispettiva con ispezioni congiunte svolte, oltre che da noi, anche da INL e INPS, quando ci chiamano per degli interventi congiunti in materia agricola.

Il presidente diceva che il nostro controllo avviene nel settore agroalimentare. Partiamo dal presupposto che l'Istituto ha un corpo ispettivo di sole 300 unità, che, ovviamente, viene impiegato in tutti i vari settori industriali. Ciononostante, ogni anno dedichiamo anche all'agroalimentare una quota parte di azioni ispettive. E i dati che abbiamo, con riferimento all'argomento dell'indagine conoscitiva delle Commissioni riunite, rilevano – sono d'accordo che dove c'è il lavoro in nero, dove alligna l'illegalità, è molto più facile che trovino terreno fenomeni da contrastare con la legge penale – un andamento certamente negativo per quanto riguarda sia i lavoratori irregolari sia i lavoratori in nero.

Nel 2016, abbiamo sottoposto a ispezione 166 aziende, di cui 139 sono risultate irregolari, con 917 lavoratori irregolari e 51 lavoratori in nero. Nel 2018, ne abbiamo sottoposte a controllo 165, di cui 150 sono risultate non regolari, con 552 lavoratori non in regola e addirittura 36 lavoratori irregolari.

Il dato ci viene confermato anche dalle ispezioni – parlo sempre dell'agroalimentare – che abbiamo condotto nel primo trimestre di quest'anno. Tanto per dare il senso del fenomeno dell'irregolarità, che presenta percentuali superiori agli altri settori produttivi, si rileva quanto segue: su 37

aziende che abbiamo ispezionato nei primi tre mesi del 2019, 31 sono risultate irregolari, con 27 lavoratori completamente in nero, e il problema è che questi 27 lavoratori in nero erano tutti lavoratori extracomunitari. Ovviamente, sono partite le relative sanzioni.

Nello stesso settore, oltre ai 27 che abbiamo trovato completamente in nero, ne abbiamo trovati altri 252 irregolari, tutti extracomunitari. La percentuale che riscontriamo non è composta da lavoratori non italiani o comunitari, ma, fondamentalmente, da lavoratori extracomunitari. Questo, per quanto riguarda la parte ispettiva, conferma ancora una volta la necessità di lavorare sulla legalità e sul contrasto dei fenomeni del caporalato.

Come Istituto — lo sapete bene — ci occupiamo di sicurezza sul lavoro. Nella logica della legge n. 199 del 2016, le azioni che abbiamo privilegiato, che avevamo intrapreso anche prima, ma che sono state incrementate nel corso del 2018, sono le iniziative che cercano di intervenire sul versante dei lavoratori, dando loro degli strumenti di conoscenza, ovviamente in lingue diverse, per informarli sulle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le azioni sono state intraprese su tutto il territorio nazionale in collaborazione con le prefetture del posto, in Campania, in Puglia, in Friuli Venezia Giulia e così via, e stanno dando dei risultati. Certo, il lavoro è molto complesso e richiede una collaborazione di tutte le istituzioni, quantomeno per informare i lavoratori. Le politiche non possono certamente essere solo di natura repressiva.

Collaboriamo poi con la Rete del lavoro agricolo di qualità fornendo informazioni, in modo che possano essere date le dovute certificazioni alle imprese che lavorano nell'ambito della legalità. Ci sono poi gli interventi di finanziamento a fondo perduto, sempre per promuovere la legalità nel settore agricolo. Quest'anno abbiamo messo a disposizione 35 milioni di euro.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Cariola. Ringrazio anche il presidente dell'INAIL. Autorizzo la pubblicazione della documentazione depositata, in allegato al resoconto

stenografico della seduta odierna (*vedi allegato*).

Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti e formulare osservazioni.

JESSICA COSTANZO. Ringrazio gli auditi e, in particolare, il professor Tridico, presidente dell'INPS, per l'importante contributo.

Come è già stato detto dal presidente, noi della XI Commissione abbiamo fatto, prima di questa, un'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva che stiamo conducendo proprio sulla vigilanza, e quindi sulla ipotesi di riforma dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il caporalato, ovviamente, è un sottofenomeno a sé, con delle sue caratteristiche legate, come è stato già detto, alla criminalità organizzata, quindi caratteristiche ben più particolari, ma i professori che abbiamo audito, Marazza, Buscema e Restivo, facevano notare che sul numero di controlli e accertamenti ci sono sempre delle differenze. È però un problema piuttosto relativo il calo che si è registrato nel corso degli ultimi anni, tra il 2012 e il 2018, del numero dei controlli nelle imprese, perché quello che conta effettivamente sono gli accertamenti e, soprattutto, il recupero del sanzionato riscosso.

In questo quadro, immagino che, anche per quanto riguarda il caporalato, la mancanza di personale, che in questo caso è stata ravvisata, anche se magari ci sono nuove tecnologie che possono incidere positivamente sull'efficacia delle ispezioni — si parlava prima dei droni, che possono aumentare la redditività della vigilanza e dell'ispettorato — sia avvertita sia per la parte dell'INAIL sia per quella dell'INPS, soprattutto perché, appunto, questi nuovi fondi possono essere utilizzati proprio per combattere e contrastare questi fenomeni legati alla criminalità organizzata. Grazie.

SUSANNA CENNI. Devo dire che sono rimasta un po' delusa dall'audizione. Naturalmente ringrazio gli auditi e probabilmente alcune ulteriori informazioni potranno essere acquisite, se ci sarà messa a disposizione una memoria.

Sinceramente, mi aspettavo qualche considerazione in più da entrambi gli Istituti sul merito di che cosa andrebbe eventualmente migliorato della legge, ma anche qualcosa in più sul lavoro che state svolgendo. Mi ha colpito che il presidente dell'INPS abbia detto di aver scoperto che il fenomeno era molto più grande di quello che immaginava.

Io credo, come voi avete detto, che la legge n. 199 del 2016 sia stata importante e abbia introdotto qualche strumento in più per contrastare il fenomeno del caporalato, ma credo anche che su questa materia, da anni, abbiamo degli osservatori che ci danno indicazioni sul fenomeno, e ci dicono anche che è un fenomeno purtroppo non collocabile soltanto nel sud d'Italia, nella raccolta del pomodoro, ma, purtroppo, penetrato in buona parte del nostro Paese, anche in regioni che si caratterizzano per l'agricoltura di qualità, per colture di qualità e così via. Penso che sicuramente voi abbiate degli strumenti che possono esserci utili per comprendere anche quello che va ulteriormente migliorato.

L'altra questione che mi sentirei di riprendere, facendovi anche delle domande un po' più puntuali, è questa. In modo particolare abbiamo sentito, nelle audizioni che abbiamo svolto sino ad ora, una richiesta di far funzionare meglio la Rete del lavoro agricolo di qualità, che ovviamente vi riguarda. È anche vero, però, che la Rete funziona un po' a macchia di leopardo. Ci viene detto che in alcune regioni le imprese si iscrivono e si iscrivono anche in maniera consistente. Forse, avremmo bisogno di sapere da voi perché questo avviene, perché in alcune realtà la Rete funziona e da qualche altra parte no. Forse, c'è un problema anche di *input*? La dottoressa Petrotta prima ci ha detto che dove c'erano i commissari la Rete funzionava. Allora, questi *input*, chi li deve dare? Si tratta di capirlo anche da voi.

Condividendo quanto è stato detto nell'ultimo intervento, e cioè che il caporalato non si sconfigge soltanto con il codice penale ma facendo crescere politiche virtuose di aiuto, penso che si debba far funzionare la Rete del lavoro agricolo di qualità.

Avrei poi una curiosità. Abbiamo visto anche dalle notizie di agenzia nelle scorse settimane che INPS ha annunciato numerose assunzioni, prevalentemente di quadri. Vorrei capire se queste assunzioni possono essere destinate anche alla lotta al caporalato, visto che è nelle vostre mani la decisione su come orientare questo tipo di impegni.

È stato fatto poi un passaggio, soprattutto dal presidente De Felice, per l'INAIL, sul tema dei dati e dell'accesso ai dati. È anche vero che questo problema necessita di un lavoro di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, e voi siete pubblica amministrazione. Allora, la mia domanda è: perché non lo fate? Perché non ci sono progetti da parte vostra o iniziative tese a svolgere questo tipo di integrazione? Avete delle proposte da avanzare al Governo o a chi di dovere?

Sinceramente, vorrei qualche risposta sui dati e, possibilmente, visto che la dottoressa Petrotta ha accennato addirittura a un'ipotesi di testo di proposta normativa e visto che queste Commissioni hanno il mandato di svolgere un'indagine conoscitiva per trovare soluzioni, magari, se ci illustra anche il contenuto di questa proposta, ci aiuta a capire che cosa state facendo. Grazie.

ANTONIO VISCOMI. Sarò brevissimo, anche se le questioni poste questa mattina dagli auditi sono molto interessanti. Partirei dall'ultima affermazione: non basta la repressione.

Su questo siamo assolutamente d'accordo. E collegandomi a quest'affermazione (non basta la repressione), tra i tanti spunti possibili ne seleziono tre, connessi all'intervento del presidente dell'INPS.

Parlava dei droni e del controllo tramite droni e mi ha fatto venire in mente che qualche anno fa ragionavamo sugli indici presuntivi di congruità per verificare, appunto, l'esistenza o meno di lavori al nero, che non sono caporalato. Il lavoro nero, il lavoro sommerso non coincidono con il caporalato. Anche qui dovremmo fare un po' di pulizia linguistica e concettuale sul punto, ma non è il luogo, non è il momento. Mi chiedo se questa questione degli indici

presuntivi di congruità possa essere ripresa, approfondita, ragionata, anche perché i droni sono uno strumento tecnologico per rafforzare l'indice presuntivo di congruità.

In secondo luogo, il presidente Tridico diceva che l'INPS non ha una rete territoriale. L'INPS ha una buona rete territoriale di distribuzione sul territorio, ma il problema non è tanto la rete dell'INPS. Il problema è la logica con cui l'INPS, o l'autorità pubblica — usiamo un termine un po' più ampio — intende affrontare la questione del caporalato e, all'interno del caporalato, della presenza dei lavoratori sfruttati. La legge n. 199 del 2016 interviene molto chiaramente su due fattispecie: il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, due ipotesi correlate, ma tra loro estremamente diverse.

Anche qui, ricordo i piani locali per l'emersione. Perché ricordo i piani locali per l'emersione, la burocrazia dell'emersione, già prevista a suo tempo nelle commissioni provinciali, territoriali e così via? Il caporalato non è un fenomeno che riguarda esclusivamente la singola impresa, a me pare. Non è un fenomeno che può essere individualizzato. È un fenomeno che va letto all'interno di un contesto di sistema delle imprese e di mercato del lavoro estremamente arcaico, scarsamente organizzato.

Da questo punto di vista, ragionare in termini di caporalato soltanto nella prospettiva della prestazione individuale di lavoro, senza tenere in conto questi due elementi, il mercato e l'azienda, secondo me rischia di essere non efficace.

Se devo mettere insieme il mercato e l'impresa, allora quando parlo di caporalato devo avere degli interlocutori necessari, che non sono soltanto INPS, INAIL, Carabinieri, Ispettorato e così via, ma sono anche sindacato dei lavoratori e sindacato delle imprese. Mi chiedo se non sia il caso di riprendere seriamente una riflessione sul ruolo del sindacato nel contrasto al lavoro irregolare e nell'emersione.

Infine, c'è la correlazione con la criminalità. Presidente Tridico, io sono calabrese come lei, conosco perfettamente le condi-

zioni di correlazione tra caporalato, lavoro irregolare e criminalità organizzata o non organizzata, a seconda delle situazioni. Mi chiedo se non sia, però, anche il caso di ragionare sulle imprese, non soltanto sulla questione della criminalità. Il caporalato e il lavoro sommerso sono condizioni di competizione « sottosalariale » anche tra imprese.

Credo che la correlazione certamente esistente tra caporalato, lavoro nero e criminalità organizzata non debba farci dimenticare l'altra faccia della medaglia, e cioè che le imprese si fanno concorrenza tra loro abbattendo il costo del lavoro. Se il costo del lavoro diventa, appunto, un costo e non un investimento, noi avremo sempre imprese perdenti e — mi dispiace, dottoressa Petrotta — la Rete del lavoro agricolo di qualità non sarà percepita come un investimento e un'opportunità, ma come una cosa assolutamente inutile, anzi rischiosa. Se mi iscrivo alla Rete, infatti, sarò sottoposto ai controlli. Ma la Rete prevede i controlli negli ultimi due anni e poi esonera dai controlli successivi, quindi non si sono neanche lette chiaramente le norme di legge.

Concludo semplicemente ribadendo la necessità di distinguere in modo pertinente le due cose, il caporalato e gli indici di sfruttamento. Noi stiamo ragionando di caporalato. Spero che all'esito di quest'indagine non tocchiamo la legge n. 199 del 2016 nella parte in cui considera lo sfruttamento lavorativo una condizione negativa nel nostro ordinamento.

WALTER RIZZETTO. Grazie ai nostri auditi.

In realtà, volevo dire anch'io più o meno quello che ho appena ascoltato, e arrivo subito al dunque. La domanda è proprio: quando, come e, per quanto vi riguarda, c'è la necessità di coinvolgere di nuovo le parti sindacali rispetto a questo progetto? L'ha già chiesto anche il collega Viscomi, non mi dilungo oltre.

Quanto alla legge n. 199 del 2016, tre anni fa — qualcuno se lo ricorderà — anche in Commissione lavoro erano già emersi alcuni spunti critici, su cui dopo non si è intervenuti, e, purtroppo, devo dire che

quanto era stato paventato si è regolarmente verificato.

Sono d'accordo con quanto ho ascoltato sulle campagne di sensibilizzazione, sui droni. Per quanto mi riguarda, la legge dovrebbe essere ancora modificata nel punto relativo alle sanzioni. Nonostante siano previsti da uno a sei anni di reclusione e multe da 500 a 1.000 euro, se uno si trova un avvocato mediocre, tutto sommato, dopo qualche mese è fuori dal carcere, ammesso che ci vada, e pagherà forse 500 euro di multa, quando 500 euro i caporali probabilmente li guadagnano in dieci minuti scarsi. Se la legge deve essere cambiata, per come la vedo io, deve esserlo aumentando, triplicando, addirittura quintuplicando le pene, sennò ogni volta, in Italia, restiamo sempre appesi al palo della giustizia sui temi della garanzia, della durata e, soprattutto, della certezza delle pene.

L'aumento dei controlli, professore, va benissimo, ci mancherebbe altro. Sono anni che tutti chiediamo, per diverse finalità, non soltanto per il caporalato, l'aumento delle competenze dell'Ispettorato in alcuni ambiti.

Avevamo denunciato anche all'epoca quella che non sarebbe stata l'esplosione dell'iscrizione delle aziende alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Cercheremo di provvedere sicuramente, e sicuramente meglio. Secondo me, però — al netto della domanda sui sindacati — serve una sorta di ragionamento sull'intera filiera. Qui parliamo di alcuni attori, di coloro che vengono sfruttati e dei caporali. Non riusciamo, però, a parlare di altri soggetti, cui adesso vado a riferirmi.

Secondo me, non abbiamo nessun'altra possibilità. Noi possiamo fare tutto, possiamo fare i controlli, le sensibilizzazioni, i droni, tutto; dove vince il caporale nei confronti dello Stato? Vince nel servizio, perché il caporale è un'azienda. Il caporale è un'azienda che mette a disposizione una capacità di intervento immediato. Se io oggi sono un imprenditore agricolo e devo assumere una persona che domani mattina deve venire a raccogliere il pomodoro o le arance e non riesco a utilizzare lo Stato — attendiamo ancora, presidente, la riforma

dei centri per l'impiego, ma ne riparleremo — per questo tipo di intermediazione: è chiaro che il caporale mi offre un prodotto immediato e con una telefonata dopo mezz'ora ce l'ho in piazza la mattina alle cinque e mezza. Questo è l'ambito in cui vince il delinquente, il caporale, nei confronti dello Stato.

I caporali spostano migliaia di persone alle cinque di mattina, migliaia di persone in trenta minuti, in venticinque minuti, dalle piazze ai campi. Faccio, allora, una provocazione, ma non lo è neanche tanto.

Se abbiamo un'azienda malavitosa che funziona così bene, noi dobbiamo essere un'azienda sana e onesta che le faccia concorrenza. A fianco dei caporali che la mattina scelgono le persone nelle piazze deve esserci un baracchino con scritto « INPS », « INAIL », « Stato », che offre un prodotto di qualità alle aziende che vengono in cerca di manodopera. Significa creare una filiera importante per quanto riguarda i contributi, i contratti, il salario minimo orario, tutti questi aspetti, sennò vincerà sempre il caporale, che è un'azienda più efficace dello Stato, evidentemente perché non adempie a molti obblighi.

Perché non creare, quindi, un luogo pubblico, aperto dalle quattro e mezza di mattina, ma lecito per queste persone che cercano posti di lavoro e cercano manodopera?

Tra l'altro, secondo me, serve un'intermediazione sicuramente più efficace anche per un altro aspetto. C'era un esempio di un'azienda italiana molto importante che fa conserve di pomodori: qualche anno fa, quest'azienda disse: abbiamo praticamente abolito il caporale presso le nostre subaziende territoriali semplicemente meccanizzando la raccolta dei pomodori. Questa potrebbe essere un'altra opportunità, dare agli agricoltori una sorta di incentivo per la meccanizzazione della raccolta. Vedrete che allora non ci saranno fenomeni di illegalità, perché non c'è più bisogno neanche dello scudo sindacale per le macchine, purtroppo. Comunque, questa è una battuta.

Altra considerazione e veramente, presidente, termino.

Noi parliamo di questi aspetti, ma non parliamo di un altro problema profondissimo: quanto paghiamo i nostri produttori? Mi sono procurato i prezzi di alcuni prodotti: i pomodori attualmente vengono pagati ai grandi produttori e ai medi produttori 25 centesimi al chilo e vengono venduti dalla grande distribuzione a 1,50 euro; le zucchine vengono pagate 35 centesimi al chilo e vengono vendute a 2,20 euro. Con questa forbice, con questo *gap*, il produttore che vuole lavorare nella legalità chiaramente non riesce a stare in piedi, tant'è vero che i produttori che vogliono continuare a lavorare nella legalità molto spesso lasciano le piante, il frutto tra i filari, non lo raccolgono neanche. Anche lì ci sarebbe da fare un lavoro importante. È giusto aumentare i controlli, aumentare i poteri dell'Ispettorato nei confronti di questi disgraziati che la mattina vengono rapiti e costretti a lavorare nei campi a 10 euro al giorno, a 5 euro al giorno; è giusto arrestare i caporali, ma andiamo a fare controlli anche sulla filiera, sulle grandi aziende multinazionali che fanno parte della grande distribuzione, e andiamo a chiedere loro dove comprano i pomodori, le zucchine. È stato fatto, forse poche volte, ma se loro stessi si rendono conto che sono messi all'angolo rispetto a una filiera virtuosa, probabilmente anche nei confronti del loro mercato qualche occhio di riguardo in più l'avranno.

L'ultimo argomento è il *business* dell'immigrazione. Molto spesso, il caporalato è associato al *business* dell'immigrazione. Anche su questo argomento propongo un dato: ogni mattina dal Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Mineo partono dalle cinquecento alle seicento persone, che vanno a lavorare probabilmente nei campi, nello specifico vanno negli aranceti a Mineo. Serve presidiare queste zone. Serve fare stare le Forze dell'ordine fuori da questi centri di accoglienza e capire dove si spostano alle cinque di mattina cinquecento, seicento, mille persone. È stato fatto? No, non è stato fatto. È soltanto così che, nel mio modestissimo modo di vedere le cose, riusciremo a togliere il terreno da sotto i piedi a questa delinquenza.

È giusto fare dei controlli, ma facciamoli a 360 gradi, anche tra coloro che gestiscono il mercato stesso. Dobbiamo fare i controlli sull'immigrazione. A Mineo il caporalato non è stato creato dai caporali, ma dal CARA, perché gli agricoltori della zona, pagati poco e male, è chiaro che prendono laddove c'è un bacino importante di manodopera a basso costo.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere una breve riflessione al suo ragionamento, che condivido, chiedendomi chi sia il criminale, le multinazionali che comprano le arance a 10 centesimi? Questa è la domanda che mi faccio: chi è il criminale vero? Possiamo permettere che una società multinazionale possa comprare gli agrumi a 15 centesimi al chilo? Io, società multinazionale, devo sapere che dietro quei 15 centesimi al chilo c'è lo sfruttamento. Vorrei fare anche una riflessione importante su quest'aspetto. Non bisogna dare la colpa sempre agli ultimi, ma guardare anche in alto, per capire chi compra a questi prezzi orribili, perché c'è di mezzo la vita delle persone.

Si è parlato di caporalato in agricoltura, ma l'onorevole Cantone ricorderà, quando è stata segretaria della CGIL edile, i camioncini a piazzale Lotto di caporali che aspettavano i muratori per portarli in cantiere. Me ne ricordo, perché mio padre aveva fatto un'inchiesta insieme alla CGIL per capire.

Il mondo del caporale, secondo me, anche per rispondere a quello che diceva l'onorevole Viscomi, è anche sfruttamento. Non è la stessa cosa, ma è anche sfruttamento.

Onorevole Cantone, tocca a lei l'ultima domanda e poi potete rispondere tutti. Prego.

CARLA CANTONE. La passione del nostro vicepresidente è encomiabile, come sempre. Devo dire, però — scusate, apro una parentesi, perché lui mi tira sempre in ballo — che suo padre faceva le battaglie contro i cottimisti bresciani, espressione di un fenomeno diverso dal caporalato.

Detto ciò — scusate la parentesi — penso che, al di là delle battute tra di noi, il tema sia così importante che, capisco i ragiona-

menti di tanti di noi, ma, per stare coi piedi per terra, chi soffre sempre di più per lo sfruttamento sono i lavoratori, in particolare i lavoratori che vengono da altri Paesi, ma lo sfruttamento è sempre lì. Poi, certo, c'è il problema delle imprese, delle multinazionali, tutto quello che sappiamo, che è la verità, però il nostro problema vero è come affrontare questo sfruttamento, che non ha niente di umano, oserei dire così.

Detto ciò, apprezzo molto la volontà del nostro neopresidente dell'INPS di istituire la *task force* degli ispettori. È un ruolo che tocca, ovviamente, all'INPS, che l'INPS deve svolgere, quindi va rilanciato. È una cosa importante.

Io non volevo intervenire, ma c'è un tema che riguarda il ruolo degli ispettorati del lavoro. Vale per l'INPS e vale per l'INAIL. Penso agli organici. La Commissione lavoro ha appena concluso un'audizione sulla situazione degli ispettorati del lavoro, da cui è emerso un problema che riguarda gli organici a causa del blocco delle assunzioni nel pubblico impiego e ai pensionamenti in base a « quota 100 ». Quindi c'è un problema di rafforzamento degli organici. Vale per i numeri, ma anche per la formazione.

Se l'idea è di una *task force* che entri davvero nel merito e verifichi le condizioni di lavoro, noi abbiamo bisogno di due cose: della formazione, ma anche di avere gli ispettori presenti nel territorio.

Nel mio intervento precedente, ho ricordato l'intervento che lei, presidente Tridico, aveva fatto quando ci siamo incontrati, sulla necessità di un decentramento forte anche degli « sportelli », ovviamente dell'INPS.

Io penso che queste *task force* dovrebbero essere decentrate il più possibile ed essere preparate su come intervenire sul territorio. Ci sono territori in cui i problemi dell'agricoltura sono di un certo tipo, più pesanti che non in altri. Lo stesso vale per la questione dell'edilizia, ma non solo. Purtroppo, con la precarietà che c'è, il tema è davvero ampio. Suggestirei, quindi, questo.

Oggi — lo dico ai presidenti sia dell'INPS sia dell'INAIL — davanti a Montecitorio

c'era una manifestazione delle organizzazioni sindacali per la questione degli appalti. A nessuno di voi sfugge che il tema della legislazione sugli appalti ha a che fare con l'organizzazione del lavoro, i costi, e con il rispetto delle regole.

Aggiungo che secondo me, dopo questa manifestazione, sarebbe il caso che non solo il Governo, ma anche il presidente dell'INPS, convocassero le organizzazioni sindacali — lo consiglio — che hanno organizzato questa manifestazione. Serve ascoltarle, così come serve ascoltare le aziende coinvolte nella questione degli appalti. È stata una grande manifestazione. Stamattina, erano presenti anche rappresentanti delle imprese, perché è un interesse veramente di tutti. Non basta il tavolo, come ci diceva la dottoressa Petrotta. Io penso che convenga ascoltarli.

Ho poi un'altra questione. Mi pare che la legge non sia stata ancora applicata interamente. Vorrei capire che cosa intendete fare e a che punto è.

Io penso — al di là delle battute tra me e Tripiedi — che le cose che abbiamo sentito prima e quelle che abbiamo sentito in questa audizione siano compatibili. Lo diceva anche l'onorevole Viscomi prima, lo ricordava la onorevole Cenni, ma anche l'onorevole Rizzetto. Proviamo a fare un ragionamento complessivo. Vorrei ricordare al presidente — non lo ripeto qui — di tenere conto di quello che avevo chiesto in passato, visto che lei ha dichiarato che avrebbe sposato questa mia richiesta di recuperare l'ordine del giorno a favore dei lavoratori e delle imprese in edilizia per quanto riguarda la contribuzione.

PRESIDENTE. Assolutamente.

MARIA CHIARA GADDA. Molto brevemente, rispetto alle considerazioni già fatte dai colleghi porrò soltanto due ulteriori domande.

Il presidente dell'INPS ha detto che il 90 per cento del fenomeno del caporalato di fatto riguarda il sud. Da questo punto di vista, chiedo al presidente di poter avere attraverso l'INPS dei dati più puntuali anche sulle indagini, sulle visite che avete

pianificato sul territorio. La programmazione delle visite ispettive la fate voi. Vorrei capire quante ne avete programmate, dove e perché, ad esempio, avete deciso di concentrare la vostra attività in alcune regioni. Questo dato del 90 per cento potrebbe non corrispondere alla geografia del fenomeno, un fenomeno che ha tante sfaccettature non semplicemente legate al prezzo. Lo è il caso del pomodoro, ma non lo è sempre quando si parla, ad esempio, di altri prodotti della catena agroalimentare, come nel caso delle vigne, dove abbiamo un prodotto trasformato dall'alto valore aggiunto. Da quel punto di vista, non si può dire che anche in quel mondo, anche in quel comparto non vi sia il fenomeno del caporalato. Non sempre, quindi, è legato al prezzo basso del prodotto. Sicuramente c'è un'incidenza molto alta da quel punto di vista.

Per quanto riguarda la modifica della legge n. 199 del 2016, facendo seguito all'intervento anche dell'onorevole Cantone, ci sono comunque delle disposizioni che ancora non sono state applicate. È nella vostra intenzione, per esempio, modificare l'articolo 603-bis del codice penale, è una delle vostre proposte oggetto di valutazione?

L'altra domanda riguarda la Rete del lavoro agricolo di qualità: dove funziona? Perché? Avete fatto un'analisi su procedure e modalità positive che hanno fatto raggiungere dei risultati qualificanti sul territorio?

PRESIDENTE. Do ora la parola ai nostri ospiti per la replica, riprendendo l'ordine iniziale. Prego, presidente Tridico. Seguirà il presidente De Felice e poi, se vorranno, potranno intervenire anche i tecnici.

PASQUALE TRIDICO, presidente dell'INPS. Grazie della possibilità di rispondere, anche perché in questo modo cercherò di attenuare la delusione dell'onorevole Cenni.

Noi abbiamo depositato agli atti delle Commissioni una relazione di dodici pagine e sei allegati con proposte e numeri. Tuttavia, il punto è questo.

A mio parere, la legge n. 199 del 2016 è una buona legge. Non stiamo proponendo niente, perché appunto quella è la legge di partenza. Mi è stato chiesto adesso che cosa penso del nuovo articolo 603-bis del codice penale: non proporrei una revisione, ma solo quello che diceva l'onorevole Rizzetto, di cui ho apprezzato l'intervento, ossia una possibilità — questa è la sensibilità del legislatore — di inasprire le pene. L'impianto normativo, però, a mio parere va bene. Ci sono delle parti della legge ancora non applicate. L'impianto normativo va bene, l'articolo 603-bis del codice penale va bene. L'inasprimento delle pene — lasciatemelo dire — è puramente lasciato alla vostra sensibilità. Non penso che come presidente dell'INPS debba esprimermi io.

Poi rinvio alla memoria depositata, di cinquanta pagine e oltre. La proposta di modifica riguarda, semmai, l'irrigidimento dei canali di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Qui c'è una proposta concreta. La dottoressa Petrotta, che ha partecipato ai tavoli sul caporalato, ve ne parlerà estesamente.

Io ho insistito, invece, su due proposte concrete di applicazione, e di nuovo accolgo lo spunto dell'onorevole Rizzetto, anche perché racconterò un aneddoto, se posso, che mi ha visto partecipare. Tutti voi avete sentito parlare dell'operazione « INPS per tutti », che ha come obiettivo il contrasto alla povertà. L'operazione che sollecitava l'onorevole Rizzetto, che accolgo, è quella invece di un INPS, di nuovo, con unità mobili. Noi andiamo con « INPS per tutti », come sapete, con gli assistenti sociali. Stiamo lavorando con i comuni per avere assistenti sociali per il contrasto alla povertà. « INPS per tutti » dovrebbe avere ispettori INPS, ma anche Forze dell'ordine, perché ovviamente il contrasto, in quel caso, si fa con l'ispettore, ma soprattutto con le Forze dell'ordine.

Qualche anno fa, per un esperimento, ho portato i miei studenti a via Palmiro Togliatti a Roma alle sei di mattina — lo raccontavo poco fa alla dottoressa Petrotta — per spiegare loro che cosa vuol dire caporalato, somministrazione illegale di ma-

nodopera, agenzie che velocemente si organizzano con le *application*.

PRESIDENTE. Onorevole Cantone, non facciamo dibattito.

Prego, presidente.

PASQUALE TRIDICO, *presidente dell'INPS*. Mi attiverò, così come sto facendo su altre tematiche, anche in modo concreto, con unità mobili di contrasto alla povertà. Penso che accoglierò questo suggerimento dell'onorevole Rizzetto. Vi fornisco, però, un dato. Per questo sono venuto qui, con delle proposte concrete in riferimento all'attuale assetto normativo, e con proposte migliorative, come quelle che riguardano i droni, che richiedono risorse aggiuntive, e gli ispettori.

In Puglia abbiamo novanta ispettori, non solo per il settore dell'agricoltura, ma per tutto, per l'edilizia, per l'informatica, per i servizi, per tutto. A questo era riferita la mia critica quando parlavo della presenza sul territorio. Certo che siamo sul territorio, ma non nei terreni agricoli, non in quei posti, perché novanta ispettori in Puglia — e non vi devo spiegare che cos'è la Capitanata — non servono nemmeno per fare verifiche sull'intera economia pugliese, figuriamoci per l'agricoltura.

Sono d'accordo con l'onorevole Viscomi, di cui accolgo il suggerimento, sul coinvolgimento dei sindacati. Penso che sia un'operazione che terrò in considerazione. Del resto, poco fa il presidente Gallinella mi ha chiesto la disponibilità di un tavolo con i sindacati per la risoluzione di un problema simile. Sperando di non sembrare troppo politico — non è mia intenzione — ma quando vengo sollecitato dalla politica lo faccio volentieri: convocherò un tavolo sul caporalato con i sindacati, così come ho detto prima anche al presidente Gallinella.

Mi fermo qui e lascerei la parola di nuovo alla dottoressa Petrotta sulla proposta concreta del tavolo per l'irrigidimento dei criteri di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

PRESIDENTE. Prego, dottoressa Petrotta, con l'invito a fornirci qualche dato

in più, qualche proposta di strumenti utili a elaborare una ipotesi di miglioramento, che dovessero emergere da questo tavolo. Saremo ben lieti di accoglierli e di valutarli insieme. A mio avviso, questa non deve essere una battaglia politica né della Lega, né del Partito Democratico, né del Movimento 5 Stelle o di Fratelli d'Italia. Deve essere una battaglia unitaria, che unisce tutte le persone nel buon senso.

Prego, dottoressa Petrotta.

MARIA SANDRA PETROTTA, *direttrice della Direzione centrale Entrate e Recupero crediti dell'INPS*. È certamente una battaglia di civiltà. Ha già detto il presidente dell'Istituto che molte delle domande formulate troveranno risposta nei documenti che abbiamo depositato. In particolare, per quello che diceva l'onorevole Cenni a proposito del funzionamento a macchia di leopardo della Rete del lavoro agricolo di qualità, in effetti è vero. Abbiamo rilevato che, su tremilaseicento aziende iscritte alla Rete, almeno mille hanno una sede nell'Emilia-Romagna, evidentemente perché c'è stata una campagna promozionale, ma anche perché sono stati introdotti meccanismi premiali, per cui l'adesione alla Rete è considerata un requisito necessario per partecipare ad appalti, gare e altro.

Questa è una delle cose che nella proposta normativa, che troverete nei documenti depositati, abbiamo previsto, cioè proprio creare meccanismi premiali di incentivazione, di adesione alla Rete.

Quanto al fatto che le sezioni territoriali della Rete abbiano funzionato dove c'erano i commissari, assolutamente sì, lo confermo. Altro è che la sezione territoriale sia affidata alla direzione di un direttore amministrativo dell'INPS, altro che sia affidata a un prefetto, meglio se dotato di poteri di commissario.

Evidentemente, in quei territori i commissari sono riusciti a organizzare, per esempio, il servizio di trasporto dei lavoratori verso i terreni, a organizzare l'allestimento di unità abitative, cosa che ovviamente un direttore dell'INPS non potrebbe fare. È per questo che nella proposta normativa proponiamo anche che venga declinata la composizione delle sezioni territo-

riali, e soprattutto sia indicato quale sia l'organismo di presidio, a chi debba essere affidata la direzione.

La proposta interviene anche sui reati di cui si deve tenere conto nel momento in cui si vaglia l'istanza di adesione alla Rete. Nel corso dei lavori, è emerso che reati di natura ambientale non avevano nessuna rilevanza. Per noi invece era eticamente inammissibile. Un'azienda agricola che inquina le acque ed è condannata per questo non può essere ammessa alla Rete. Abbiamo addirittura, a suo tempo, formulato una richiesta di parere ai Ministeri competenti, che si sono avvalsi anche dell'ausilio del Ministero della giustizia. Alla fine, la risposta è stata che, siccome la legge prevede in maniera categorica alcuni reati, gli altri non rilevano. Sostanzialmente, dovevamo ammettere le aziende.

Abbiamo inserito queste piccole mancanze nel documento programmatico, e quindi abbiamo elaborato proposte normative. Avrete modo di leggere. Sicuramente, non si tratta di sconvolgimenti della legge n. 199 del 2016, che ha molti pregi, ma gli strumenti attuativi sono abbastanza lacunosi.

Vorrei aggiungere una cosa a quello che ha detto il presidente sul presidio del territorio da parte della vigilanza ispettiva.

Ovviamente, noi programmiamo ogni anno l'attività ispettiva in tutti gli ambiti, compresa l'agricoltura, ma facciamo i conti con 1.600.000 aziende con dipendenti, con 120.000 aziende agricole con dipendenti, a fronte di una consistenza degli ispettori di 1.142 unità, suddivisi sul territorio nazionale. Credo che la lotta sia assolutamente impari e che non si possa pretendere che tutti i settori vengano puntualmente e dettagliatamente controllati.

Nei controlli, oltre alla programmazione che facciamo in base agli incroci che le banche dati ci consentono di fare e in base all'attività di *intelligence* che i nostri ispettori fanno, proprio utilizzando le banche dati, ci avvaliamo anche delle segnalazioni delle organizzazioni sindacali, e vengo incontro all'onorevole Cantone che dice che il sindacato deve rientrare. Secondo noi, è cosa buona e giusta, in quanto le organiz-

zazioni sindacali sono i primi sensori di attività da contrastare. A volte, arrivano delle denunce firmate e sottoscritte dai sindacati, che ci orientano sulle verifiche ispettive da fare descrivendo puntualmente le condizioni di lavoro dei lavoratori sfruttati.

PASQUALE TRIDICO, *presidente dell'INPS*. Aggiungo, per rispondere all'onorevole Cantone, che ci aveva giustamente sollecitato, che assumeremo seimila unità nel giro di due anni. Sa quanti ispettori assumeremo? Zero, ma non perché non lo vogliamo. Sto sottolineando da diverso tempo ormai che i nostri ispettori sono in un ruolo a esaurimento, non possiamo assumere ispettori. Vi chiedo, e vi rinnovo la richiesta in questa sede, ma l'ho già fatto — l'onorevole Cantone conosce il problema — di abrogare la previsione del decreto legislativo n. 149 del 2015 dell'esaurimento del ruolo degli ispettori. Questo è il punto.

La dottoressa Petrotta citava 1.141 ispettori in Italia. Per la Puglia vi ho fornito un dato, ma conoscete la situazione, novanta ispettori per fare tutto, non solo nel settore dell'agricoltura. Questo vuol dire scarsa territorialità, scarsa presenza sul territorio, e in agricoltura ancora di più.

L'idea di creare una *task force* dedicata al controllo in agricoltura, al contrasto del caporalato, con degli ispettori dedicati, e, ho detto, con risorse aggiuntive. Basterebbe che prevedeste l'abrogazione del ruolo a esaurimento degli ispettori, e noi li assumiamo nell'ambito di quei seimila posti per cui stiamo per bandire il concorso. Oggi saremmo contro la legge se assumessimo ispettori. Tutto qui.

CARLA CANTONE. Avete fatto richiesta di assunzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali?

PASQUALE TRIDICO, *presidente dell'INPS*. Sì, abbiamo fatto un tavolo esattamente la scorsa settimana.

CARLA CANTONE. Ci farete sapere che cosa vi ha risposto? Lo dico per il bene di tutti noi, voi compresi.

PRESIDENTE. Onorevole Cantone, non facciamo dibattito.

CARLA CANTONE. A me la vita e il ruolo dell'INPS interessano tantissimo.

PRESIDENTE. Do la parola al presidente dell'INAIL, Massimo De Felice.

MASSIMO DE FELICE, *presidente dell'INAIL*. Brevissimamente, prendendo spunto da quello che è stato detto, sono stati nominati gli appalti, e noi, nel corso di un'audizione recentissima, abbiamo messo in evidenza molto chiaramente che con le gare al ribasso si mettono a dura prova i livelli di sicurezza. Non aggiungo altro, perché potete fare riferimento alla relazione che abbiamo depositato.

In secondo luogo, sono stati citati i dati. Anche qui, sarò molto sintetico, perché cerchiamo di costruire dati necessari all'INAIL per avere l'elenco dei suoi assicurati, non delle imprese assicurate, ma delle persone assicurate, delle teste, come dicono gli attuari, per poter poi fare incroci con gli infortunati. È molto complesso riuscire ad avere queste notizie. Abbiamo fatto delle proposte anche tecniche. Se c'è il potere di aiutarci, noi siamo disponibilissimi.

Un'altra questione riguarda la presa di posizione relativa all'Ispettorato.

Secondo me, è preliminare decidere se l'Ispettorato del lavoro debba essere potenziato e debba poter funzionare. L'accentramento, se funzionasse bene, secondo me sarebbe cosa saggia e utile. Scegliere strade intermedie, secondo me, è molto pericoloso. Riaprire i ruoli significa, semmai, tornare a come eravamo.

Ricavo l'ultima osservazione non solo dalla mia esperienza, ma soprattutto dal dibattito: il problema del caporalato è stato, secondo me, perfettamente evidenziato dall'onorevole Rizzetto. È un problema molto complesso. Non vorrei che il riferimento ai droni fosse un alibi. Tutti noi, che magari abbiamo un po' di insonnia e frequentiamo le zone rurali, sappiamo benissimo dove stanno i centri di raccolta, e quindi sarebbe molto facile fare interventi puntuali.

Lascio il tempo che mi spettava per le risposte al dottor Cariola.

PRESIDENTE. Prego, dottor Cariola, se vuole aggiungere qualcosa.

AGATINO CARIOLA, *direttore della Direzione centrale Rapporto assicurativo dell'INAIL*. Confermo che stiamo lavorando per migliorare l'informazione sul versante del lavoratore, sui suoi diritti, su un ambiente sicuro e così via. Su questo stiamo lavorando su tutto il territorio nazionale, e stiamo sottoscrivendo i protocolli con tutti. Abbiamo sottoscritto l'ultimo il 21 maggio con la regione Veneto e porta proprio il titolo di « Contrasto del caporalato ».

Il fenomeno è diffuso su tutto il territorio. Le attività di prevenzione sono fondamentali. A volte, scopriamo — è avvenuto in Lombardia, ma è avvenuto anche in molte altre regioni — dalla collaborazione dei patronati o altro la notizia di infortuni e dall'infortunio risaliamo alla situazione di irregolarità, alla situazione di contrasto, e quindi alle relative denunce.

Dicevo prima che è un lavoro complicato, complicatissimo, perché ci vuole tanta pazienza, tanto lavoro, ma indubbiamente il contesto economico-sociale non è secondario. Secondo noi, è essenziale, tant'è che, ripeto, intervenire per mettere le imprese, specie le più giovani, in condizione di investire sulle tecnologie è essenziale. Non a caso, ho citato prima i contributi che abbiamo messo quest'anno a disposizione delle aziende, anche di quelle giovanissime, creando dei filoni appropriati per investire in tecnologia. Questo è un modo per uscire da una situazione vecchia, atavica del mondo agricolo, che peraltro non è più quello.

Le situazioni di mercato sono quelle che sono, fino a quando poi anche il consumatore non si abitua, probabilmente, a pagare di più. Il prodotto italiano fatto nel rispetto delle leggi costa, probabilmente, un po' di più, e rischiamo di fare delle politiche non sempre corrette. Alla radice di tutto c'è il costo. Giustamente, come si diceva un momento fa, e io condivido, le azioni non possono che essere di aiuto a tenere basso il costo del lavoro.

Noi stiamo lavorando sul versante dei premi. A giorni approveremo la revisione del premio in agricoltura per cercare di premiare quelle aziende che sono corrette, in modo da dare un segnale concreto che stare nella legalità premia.

Sul versante ispettivo ha già detto il mio presidente. Noi soffriamo da anni. Abbiamo solo trecento ispettori. Immaginate con trecento ispettori, peraltro in un ruolo a esaurimento, che cosa possiamo fare. È veramente una lotta immane contro una situazione che non riguarda certamente solo il caporalato in agricoltura, ma anche l'edilizia. Poi conoscete i fenomeni infortunistici meglio di me e conoscete la drammaticità che li contraddistingue, specie allorché si tratta di infortuni mortali, che riscontriamo anche in maniera significativa nel settore agricolo.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Cariola.

La dottoressa Petrotta vorrebbe aggiungere qualcosa.

MARIA SANDRA PETROTTA, *direttrice della Direzione centrale Entrate e Recupero crediti dell'INPS*. C'è una norma della legge n. 199 del 2016 sul caporalato, l'articolo 8, che prevede la mensilizzazione delle denunce dei lavoratori in agricoltura, che non è stata attuata. A seguito della legge di bilancio 2018 e della legge di bilancio 2019, l'entrata in vigore del nuovo sistema è stato rinviato due volte, adesso al 1° gennaio 2020.

L'auspicio è che il legislatore questa volta faccia entrare in vigore tale previsione. È tutto pronto.

PRESIDENTE. Ringraziamo i nostri auditi.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

*Licenziato per la stampa
il 26 giugno 2019*

ALLEGATO



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Il Presidente

Audizione del 28/5/2019

Pasquale Tridico, Presidente INPS

Audizione del Presidente dell'INPS prof. Pasquale Tridico presso le Commissioni congiunte Lavoro e Agricoltura della Camera dei deputati nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto "caporalato"

00144 Roma
Via Ciro il Grande, 21
Tel: 06 596101
Fax: 06 5964 7121
C.F. 80078750587 PI 02121151001

Audizione del Presidente dell'INPS prof. Pasquale Tridico presso le Commissioni congiunte Lavoro e Agricoltura della Camera dei deputati nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto "caporalato"

28 maggio 2019

Le misure di contrasto al caporalato introdotte dalla L. n. 196/2016

Il reato di "caporalato", inserito recentemente nel codice penale con il decreto legge n. 138 del 13/11/2011 (art. 603-bis c.p.) è stato rafforzato con la legge n. 199/2016.

Le modifiche normative introdotte dal legislatore del 2016, rispetto alla precedente versione del 2011, si proponevano di:

- 1.fornire strumenti di sostegno e tutela in favore dei lavoratori stagionali in agricoltura con il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità;
- 2.prevedere un graduale allineamento delle retribuzioni di settore;
- 3.estendere la responsabilità penale anche agli utilizzatori;
- 4.intensificare l'attività di vigilanza ispettiva a contrasto del fenomeno.

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia dei controlli sul fenomeno, con l'art. 6 del DL n.91/2014 convertito in legge n. 116/2014 è stata istituita presso l'INPS una "**Rete del lavoro agricolo di qualità**" per l'integrazione e la messa a sistema delle basi dati amministrative con l'obbligo di riferire alle Commissioni parlamentari competenti sui risultati conseguiti.

Infine, l'art. 25 quater del DL 119/2018 convertito in legge n. 136/2018 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un "**Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura**"

Ai fini di un giudizio delle misure introdotte con gli interventi legislativi appena descritti, sono state valutate le dimensioni e la diffusione del fenomeno che emerge dall'analisi dei dati detenuti dall'INPS e dei dati sui procedimenti giudiziari attivati sullo specifico reato ex art. 603-bis c.p. forniti dall'ISTAT.

In sintesi, dall'analisi di cui si dettaglia compiutamente più innanzi, emerge:

-che l'ampiezza e la gravità del fenomeno risulta diffusa e in crescita su tutto il territorio nazionale e non solo nelle regioni meridionali. **Tale emersione potrebbe essere ulteriormente favorita dalle modifiche introdotte dal legislatore del 2016.** A partire dal 2014, infatti, si assiste ad una accelerazione del numero dei procedimenti giudiziari e ad una estensione del fenomeno anche alle Regioni del centro-nord. Ciò in discontinuità rispetto a quanto emergeva nel periodo precedente in cui le aree interessate del Paese risultavano concentrate esclusivamente nelle regioni meridionali;

Via Ciriaco De Mita, 21 – 00144 Roma

tel +39 06 596101

ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it

www.inps.it

- che il fenomeno risulta senz'altro concentrato in misura **maggiore nelle Regioni con più alto tasso di criminalità** associata ad una maggiore propensione all'irregolarità contributiva, tuttavia, i più elevati tassi di criminalità e la maggiore presenza di criminalità organizzata pur spiegando la maggiore concentrazione nelle aree meridionali non risulta spiegare la presenza del fenomeno anche in regioni che risultano nella parte più elevata della distribuzione del reddito pro-capite del Paese, ciò forse per un occulta presenza di criminalità organizzata ancora non rilevata nei dati Istat sulla giustizia;
- che il fenomeno si manifesta anche in settori diversi da quelli connessi alle attività produttive riferibili al mondo agricolo;
- che, pertanto, le modifiche introdotte, e in particolare all'art. 603-bis, nel 2016 potrebbero produrre effetti positivi facendo emergere il fenomeno anche in situazioni e in regioni la cui tipologia precedentemente non poteva essere sanzionata penalmente;
- che il fenomeno manifestandosi, quindi, non solo in situazioni di maggiore arretratezza economico sociale, come quelle portate alla ribalta dalle cronache, dove forte è la pervasività del fenomeno criminale, testimonia, quindi, che un fattore importante che spiegherebbe il ricorso a tali forme di sfruttamento sia il rapporto tra il livello di rischio sanzionatorio e la sua convenienza economica che è evidentemente percepito come molto basso. Ciò induce a ritenere che esistano margini importanti per un ulteriore rafforzamento dell'attività di controllo che determinando un corrispondente aumento del rischio per gli utilizzatori potrebbero ridurre fortemente il vantaggio in termini di convenienza economica da parte di coloro la cui attività si colloca in quelle regioni in cui è minore la presenza criminale;
- che, tuttavia, la prevalente magnitudine del fenomeno nelle regioni del meridione segnala che ogni intervento ulteriore di contrasto non può essere limitato a un rafforzamento delle misure di tipo amministrativo ma deve essere necessariamente accompagnato da un rafforzamento delle attività repressive e di contrasto delle misure di pubblica sicurezza al fenomeno della criminalità organizzata;
- che, inoltre, la costruzione di indicatori di rischio di lavoro irregolare o sommerso non è un indicatore consistente di reati di intermediazione di manodopera irregolare e di fenomeni di sfruttamento lavorativo. Ciò in quanto la presenza di lavoro sommerso è una condizione necessaria ma non sufficiente per individuare ipotesi di reato ex art. 603-bis c.p.. E' necessario, invece, introdurre elementi di stima diversi che tengano conto di come il contesto ambientale socio-economico e culturale possa essere compromesso da fattori come bassi livelli di capitale sociale, elevati livelli di tassi di immigrazione irregolare e dei tassi di criminalità che rappresentano il terreno di coltura per il manifestarsi del fenomeno del "caporalato";
- le statistiche ISTAT sulle sorti dei procedimenti giudiziari, inoltre, evidenziando una percentuale rilevante (oltre il 40%) di casi di archiviazione dei procedimenti penali lascerebbe dedurre una difficoltà dei Giudici penali nell'applicare la Legge e, quindi, che ci sia la necessità di un intervento di affinamento dei poteri giudiziari ex art. 603-bis del c.p..

Pertanto, a parere dell'INPS esistono spazi per interventi e misure di rafforzamento delle misure di contrasto al fenomeno adottate a partire dal 2011:

-In primo luogo, la revisione dell'art. 603-bis del c.p. non è stata accompagnata da una modifica e rafforzamento dei poteri del personale ispettivo. Gli ispettori oggi si limitano a segnalare le ipotesi di reato alle autorità giudiziaria. **È necessario, invece, affidare al personale dei servizi ispettivi maggiori poteri in modo di dare più valenza probatoria**

nella fase istruttoria in favore della magistratura e agevolare così il lavoro dei Giudici;

-In secondo luogo, non devono essere sottovalutate le difficoltà socio-ambientali che ostacolano e rendono difficile il lavoro di verifica degli ispettori in quei territori ad elevata propensione criminale. La previsione di accordi tra l'INPS, e soggetti che hanno maturato una esperienza settoriale specifica quali, ad esempio, **l'AGEA con l'utilizzo massivo degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie (ad esempio, Droni, etc.)** potrebbero agevolare significativamente il lavoro istruttorio in fase ispettiva rendendo meno necessaria la presenza fisica degli accertatori sui luoghi riducendo qui rischi ambientali che ostacolano le attività di controllo da parte il collegato rischio di incolumità contribuendo ad aumentare l'efficienza probatoria della predetta attività di controllo.

Non si può, tuttavia, sottacere come l'introduzione del ruolo ad esaurimento ad opera del decreto legislativo 149/2015, con il conseguente blocco delle facoltà assunzionali da parte dell'Istituto, sta determinando, di fatto, una sempre minore incisività nella lotta all'evasione contributiva ed alla simulazione dei rapporti di lavoro che costituiscono invece, in ragione delle peculiari competenze ispettive nella materia previdenziale, i capisaldi della *mission* del personale ispettivo INPS e sta minando, in una prospettiva a medio termine, l'autonomia giuridica e funzionale di ciascun ente nell'esercizio dell'attività ispettiva posta a salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità dell'azione amministrativa. Contestualmente, va disperdendosi il patrimonio di conoscenze acquisite relativo alle modalità operative e alle tecniche di indagine basate sulla capacità di gestire i dati provenienti dal sistema informatico, incrociando i quali è possibile individuare i soggetti da sottoporre a verifica con alte probabilità di riuscita.

PROPOSTA PRIORITARIA

Si ritiene, pertanto, auspicabile l'**abrogazione della previsione legislativa relativa al "ruolo ad esaurimento"** per i funzionari di vigilanza INPS (art. 6 comma 3 e art. 7, comma 1, D.Lgs.n.149/2015) e il ripristino del profilo permanente del personale ispettivo all'interno dell'Istituto di previdenza, così da salvaguardare l'autonomia giuridica e funzionale dell'ente nell'esercizio dell'attività ispettiva.

PROPOSTA CONSEQUENTE

Istituire una *task force* presso INPS, con risorse aggiuntive, **di ispettori di contrasto al Caporalato**, dedicati solo a questo fenomeno, e che in stretta collaborazione non solo con la Guardia di Finanza ma anche con altre forze dell'ordine e magistratura, possa dedicare azioni mirate, in aggiunta alle cosiddette "Campagne contro il Caporalato" che l'INPS fa una volta all'anno con risorse e mezzi scarsi, e per giunta in esaurimento del ruolo.

PROPOSTA di CONTROLLO TECNOLOGICO

Un supporto nel contrasto alla piaga del caporalato in agricoltura potrebbe derivare dall'utilizzo dei nuovi strumenti che le moderne tecnologie mettono a disposizione, allo scopo di rafforzare i controlli tradizionalmente effettuati sul campo dal personale di vigilanza ispettiva. Si pensi all'installazione di telecamere e **all'uso di droni sentinella** nei punti oggetto di presidio da parte dei caporali ovvero di sistemi di telerilevamento

Via Ciriaco De Mita, 21 – 00144 Roma

tel +39 06 596101

ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it

www.inps.it

satellitare ad alta definizione per monitorare vaste superfici coltivate e ricavare dati utili a ricostruire l'effettivo fabbisogno di manodopera occorrente.

II CAPORALATO IN AGRICOLTURA

- **La Rete del Lavoro agricolo di qualità**

Il fenomeno del caporalato nel settore primario si manifesta essenzialmente attraverso il reclutamento illegale della manodopera, la violazione delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'evasione contributiva ovvero l'omessa o infedele dichiarazione dei rapporti di lavoro.

La legge 199 del 29 ottobre 2016, che prevede disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo ha posto in essere azioni di contrasto alle pratiche illegali che tradizionalmente alimentano il caporalato. Tale legge, oltre all'introduzione di norme penali per colpire lo sfruttamento del lavoro, ha integrato le disposizioni previste dall'art. 6 del decreto legge 91/2014, convertito in legge n. 116 del 2014 sulla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Scopo iniziale della norma (comma 6) era l'ottimizzazione dell'attività ispettiva orientandola verso aziende non iscritte alla Rete, in quanto quelle ammesse, rispondendo ai requisiti richiesti per l'iscrizione, si dovrebbero qualificare per il rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La Rete si avvale delle risorse umane e strumentali dell'INPS (comma 8).

Alla Rete sovrintende una Cabina di Regia, cui compete deliberare l'ammissione delle aziende, la redazione dell'elenco delle aziende iscritte (che deve essere pubblicato sul sito INPS) e la vigilanza sulla permanenza dei requisiti di iscrizione.

La Cabina di regia oltre a deliberare sulle domande di iscrizione alla Rete presentate dalle imprese agricole e a promuovere le convenzioni citate, dal 4 novembre 2016, ha assunto altri compiti, tra i quali quello del monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro agricolo; la promozione di iniziative, d'intesa con le autorità competenti e sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.

La legge 199/2016 ha anche previsto un'articolazione territoriale della Rete, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli.

- **Il tavolo sul caporalato**

A tale riguardo giova ricordare che il Ministro del Lavoro ha istituito, secondo quanto previsto dall'art. 25 quater della legge n. 136/2018, il Tavolo sul caporalato, articolato in gruppi di lavoro con compiti di approfondimento di temi specifici. Il Gruppo di lavoro 6,

Via Ciriaco De Mita, 21 – 00144 Roma

tel +39 06 596101

ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it

www.inps.it

presieduto dal Direttore centrale Entrate e recupero crediti dell'INPS, ha elaborato un documento programmatico, nel quale vengono individuate le misure necessarie per incrementare il numero di adesioni alla rete del lavoro agricolo di qualità da parte delle aziende, per la definizione della struttura organizzativa delle sezioni territoriali e per l'integrazione e/o modifica dei requisiti normativi richiesti per l'ammissione delle aziende alla rete (All.1).

Oltre al documento programmatico, il Gruppo di lavoro ha formulato una proposta normativa di integrazione e modifica dell'art. 6, che sarà portata all'attenzione del Tavolo sul caporalato. Si allega il testo della proposta e la relativa relazione tecnica (All. 2 e 3).

- **La mensilizzazione delle denunce di manodopera**

Altro ambito di attività che vede l'Istituto impegnato nel contrasto al fenomeno del caporalato è da ricercarsi nella novità introdotta dall'art. 8 della legge 166 del 2016. La stessa ha disposto il passaggio dall'attuale dichiarazione trimestrale della mano d'opera occupata con il modello DMAG al sistema della dichiarazione mensile Uniemens PosAgri. La norma ha subito due rinvii con le leggi di bilancio del 2017 e del 2018 ed entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020.

A tal fine la Direzione centrale Entrate e recupero crediti, in sinergia con la Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, ha completato le attività propedeutiche all'entrata a regime del nuovo sistema sia sotto il profilo amministrativo che procedurale.

In particolare, acquisito il parere positivo dal ministero vigilante è stata pubblicata la circolare n. 65 del 10 maggio 2019, intitolata: "Art. 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199. Legge di contrasto del caporalato in agricoltura. Adattamento del sistema Uniemens al settore della contribuzione agricola unificata" (All. 4).

- **Il fabbisogno di manodopera agricola**

Altro ambito di interesse per il contrasto del caporalato - ai fini dei controlli e delle verifiche volte sia ad accertare evasione contributiva, sia a contrastare il fenomeno del lavoro fittizio - sul quale l'Istituto sta ponendo particolare attenzione è quello, dell'iscrizione, dell'inquadramento e della classificazione delle aziende ed in particolare di quelle imprese che svolgono le attività "connesse" dell'agricoltura.

In particolare, si ritiene necessaria una revisione complessiva del procedimento di iscrizione che si attiva con la denuncia aziendale presentata dell'imprenditore agricolo per l'inizio della propria attività.

A tale scopo è già stata sottoposta al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la bozza di circolare concernente l'iscrizione delle aziende agricole con dipendenti, delle Società e delle cooperative nonché organizzazione di produttori agricoli. Nella circolare viene affrontato l'annoso problema delle aziende cosiddette senza terra di cui all'art. 6 della legge 92 del 1979, che, come è noto, sono imprese commerciali, artigianali o di servizio, tenute ad assicurare alla previdenza agricola i propri operai se addetti ad una delle attività tassativamente elencate nello stesso art.6.

Via Ciriaco De Mita, 21 – 00144 Roma

tel +39 06 596101

ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it

www.inps.it

In merito, va osservato che in tale contesto possono nascondersi forme di intermediazione illecita di manodopera e ipotesi di violazione della legislazione del lavoro e del collocamento. La circolare mette a fuoco la fattispecie normativa perché sia correttamente valutata l'iscrizione dell'azienda e siano adeguatamente strutturate le attività di vigilanza ispettiva (All.5).

Sempre in tema di denuncia aziendale sono state recentemente introdotte alcune implementazioni alla procedura informatica (messaggio n.3879 del 2018) prevedendo il controllo automatizzato della scadenza dei contratti (affitto, comodato, ecc.) e la verifica puntuale nei casi dei terreni duplicati cioè impropriamente dichiarati da due aziende diverse (All.6).

Inoltre con messaggio n. 3842 del 2017, in previsione del passaggio al sistema delle dichiarazioni mensili Uniemens, le aziende già iscritte sono state invitate ad aggiornare i dati delle denunce aziendali a suo tempo presentate (All.7).

La Direzione centrale Entrate e recupero crediti è attualmente impegnata alla realizzazione, in sinergia con la Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, della procedura informatica ed alla predisposizione delle istruzioni operative connesse alla norma di semplificazione di cui all' art. 3 comma 1 undicesimo del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito in legge n. 12 dell'11 febbraio 2019. E' imminente il rilascio del prodotto informatico che permette il collegamento diretto al fascicolo SIAN di AGEA e le modifiche ad alcuni elementi della denuncia che renderanno possibile una puntuale distinzione delle fattispecie delle cooperative e delle società, tanto ai fini di fornire un ausilio alle sedi nella fase istruttoria del procedimento di inquadramento e classificazione, sia alla individuazione delle aziende nella predisposizione dei piani ispettivi.

Giova ricordare, a tale proposito, che la norma di semplificazione in argomento riguarda gli elementi già presenti nel fascicolo aziendale gestito dal SIAN e, pertanto, permane l'obbligo in capo alle aziende di denunciare il fabbisogno lavorativo espresso in giornate.

E' evidente l'importanza di questo dato, tenuto conto che su di esso e sulle dichiarazioni della manodopera occupata si fonda la valutazione di eventuali scostamenti che possono richiedere la redazione della stima tecnica in occasione di visita ispettiva.

- **L'attività di Vigilanza Ispettiva in agricoltura**

Nel contesto descritto, il personale di vigilanza ispettiva dell'Istituto svolge un ruolo chiave soprattutto in relazione all'esperienza e alle conoscenze acquisite nel tempo in materia di contrasto al fenomeno in questione e alle forme di impiego irregolari nel settore agricolo complessivamente considerato. Con riferimento a quest'ultimo, per citare i risultati più recenti, nel triennio 2016 - 2018 sono stati effettuati circa 5.000 accessi ispettivi (di cui il 79% con esito positivo) i quali hanno consentito di pervenire ai risultati che seguono.

Settore Agricolo Risultati attività di vigilanza ispettiva 2016 - 2018	
Accertamenti Contributivi (€)	61.217.813
Minori Prestazioni (€)	228.834.000
Totale Accertato (€)	290.051.813
Numero ispezioni positive	3.887
Lavoratori irregolari in nero	2.871
Lavoratori Irregolari non in nero	5.065
Totale Lavoratori irregolari	7.936

Ulteriore dato da rilevare, sempre in ambito agricolo e per il medesimo triennio è certamente il numero dei **rapporti di lavoro fittizi** accertati ed annullati dal personale ispettivo dell'Istituto: **93.755**, di cui il **90%** nel **Sud** (60,42%) e nelle **Isole** (29,66%), come da tabella riassuntiva sotto riportata.

Rapporti fittizi AGRICOLTURA Risultati attività di vigilanza ispettiva 2016 - 2018		
Nord-ovest (Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Liguria)	1.066	1,14%
Nord-est (Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia R.)	299	0,32%
Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)	7.930	8,46%
Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)	56.651	60,42%
Isole (Sardegna, Sicilia)	27.809	29,66%
Totale Rapporti Fittizi	93.755	

Pertanto, oltre alle forme di cooperazione inter-istituzionale, di cui il Tavolo del caporalato rappresenta una delle massime espressioni, anche per l'**anno 2019** la programmazione delle attività ispettive dell'Istituto terrà conto della estrema importanza che riveste l'**azione di potenziamento** contro le patologie che affliggono il **settore agricolo in generale** e contro il caporalato (e altre forme di **sfruttamento lavorativo** illecito e/o illegale) in particolare.

Via Ciri il Grande, 21 – 00144 Roma
tel +39 06 596101
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
dc.segreteriaunicatecnica@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

Si consideri, inoltre, come il fenomeno in esame non risulti localizzato esclusivamente in alcune aree geografiche del Paese (regioni centrali, ad es. agro pontino, e, prevalentemente, regioni del Mezzogiorno), ma si sia in anni recente rivelato come un sistema di procacciamento di forza lavoro adottato anche in realtà produttive più avanzate quali quelle del Nord Italia.

Proprio in queste ore è stata comunicata la chiusura di un'importante operazione (denominata "Oro **verde**"), condotta da INPS Lombardia in collaborazione con GdF e Procura della Repubblica di Brescia, che ha consentito di scovare oltre 200 lavoratori irregolari ed in nero e di denunciare 3 soggetti per il reato di sfruttamento aggravato di manodopera. L'indagine ha consentito di far emergere un vero e proprio sistema organizzato e fraudolento di sfruttamento dei lavoratori nel settore agricolo, con diramazioni anche in altre regioni settentrionali (Emilia Romagna e Piemonte) e di accertare omissioni contributive per un importo di oltre seicentomila euro, cui si aggiungono duecentomila euro di sanzioni civili.

Occorre tenere presente che l'effetto tipico del caporalato è lo sfruttamento sistematico dei lavoratori, caratterizzato dal progressivo azzeramento di diritti e tutele, da cui derivano condotte di concorrenza sleale distorsive del mercato. Il fenomeno, nato nel settore agricolo, si è sviluppato anche in altri ambiti economici, in particolare in edilizia e nel settore delle cooperative di servizi.

Proprio il variegato mondo delle cooperative è uno degli ambiti in cui l'azione ispettiva dell'Istituto si è concentrata ampiamente negli ultimi anni con la finalità di contrastare i vari fenomeni di irregolarità. Nel 2018, i principali oggetti di attenzione sono stati i seguenti:

- Genuinità degli appalti;
- Corretta applicazione del CCNL ai lavoratori;
- Sfruttamento di manodopera;
- Ricorso irregolare a denunce, in busta paga, di voci retributive non imponibili a fini contributivi.
- Inoltre, sono state particolarmente attenzionate le c.d. "cooperative spurie" che spesso operano nel mercato somministrando abusivamente la propria manodopera alle imprese, per così dire, committenti.

Con riguardo al 2019 l'attenzione sarà posta principalmente sulle diverse forme di **esternalizzazione** che vedono protagoniste le cooperative e le società di servizi e all'uso distorto di tale strumento. Infatti, il dato emerso negli ultimi anni, è il sempre più frequente **uso improprio/abuso** dello strumento dell'esternalizzazione, orientato al perseguimento del massimo profitto ad ogni costo che ha provocato effetti devastanti, non solo sulle condizioni di lavoro e sull'occupazione, ma anche sul sistema economico di riferimento, a discapito di quegli imprenditori che utilizzano correttamente tale strumento. L'attenzione della vigilanza ispettiva INPS sarà incentrata, in particolare, sull'attività di movimentazione e stoccaggio di merci svolta nell'ambito di vere e proprie piattaforme logistiche al servizio dei marchi della c.d. Grande Distribuzione, settore nel quale il sistema "del caporalato" ha trovato nuovo terreno di coltura.

I dati Istat sui procedimenti ex art. 603-bis c.p.

I dati resi disponibili dall'Istat su numero dei procedimenti e autori in essi coinvolti con almeno un reato di "caporalato" (art. 603 c.p.) consentono di descrivere l'andamento del fenomeno negli ultimi anni e verificare le correlazioni con importanti variabili socio economiche o di contesto.

Il grafico seguente evidenzia un *trend* crescente negli anni osservati in tutte le macro aree, trasparente, inoltre, che il caporalato non è solo un fenomeno del Mezzogiorno. Ad esempio, sia nel 2014 e nel 2015 si rilevano un numero di casi in linea con le regioni del sud e le isole e doppio rispetto al centro Italia. Questo andamento riflette presumibilmente una attenzione crescente verso il fenomeno e un *enforcement* più stringente, conseguenza degli interventi legislativi che si sono succeduti.



Diversamente da quanto si può pensare il fenomeno non è strettamente correlato con la produzione agricola, in parte perché correlato con la parte non dichiarata ma anche perché è possibile rilevare fenomeni di caporalato in altri settori (costruzioni, logistica etc.).

Al contrario è forte la correlazione con altri tipi di attività criminali (non microcriminalità). Il grafico seguente mostra il legame tra numero di autori con almeno un reato di caporalato e numero di rapine ogni mille abitanti. Questo risultato si spiega con le caratteristiche della normativa che fino al 2016 individuava la fattispecie "caporalato" con la presenza di attività di coercizione (attività di intermediazione e sfruttamento del lavoro). La normativa introdotta nel 2016, peraltro, prevede che non necessariamente ci debbano essere

Via Ciriaco De Mita, 21 – 00144 Roma


tel +39 06 596101

ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it

www.inps.it

comportamenti di costrizione con atti violenti ed intimidatori e questo potrebbe influire sulla relazione facendo emergere, positivamente per la definizione di adeguate misure di contrasto, il fenomeno anche in situazioni intermedie di sfruttamento dei lavoratori non necessariamente maturate in ambienti legati alla c.d. "industria del crimine".



Abbiamo, inoltre, effettuato una serie di regressioni dei minimi quadrati ordinari con dati aggregati regionali per gli anni dal 2011 al 2016. In queste analisi preliminari ed esplorative sulla fattibilità di un'analisi più accurata da sviluppare su microdati amministrativi, abbiamo riscontrato come la correlazione tra i reati emersi con i tassi di irregolarità totali o divisi per settore così come rilevati dall'Istat è sempre poco significativa. Stesso risultato si ha per il tasso di disoccupazione regionale e per variabili di contesto importanti come il tasso di abbandono scolastico (indicatore del livello di capitale umano regionale) o il tasso di volontariato (indicatore del livello di capitale sociale regionale).

Questo confermerebbe che fosse necessario un intervento legislativo, come quello introdotto nel 2016, che consentisse di perseguire anche ipotesi di sfruttamento illecito e di intermediazione di manodopera anche in contesti meno estremi di quelli operati e gestiti dalla criminalità organizzata.

In generale, comunque, anche controllando per *trend* del ciclo economico (dummy di anno) e per l'eterogeneità macro-regionale, risulta che le variabili che meglio spiegano il fenomeno del caporalato così come definito fino al 2016 **sono gli indicatori di criminalità**: a tassi di criminalità alta si associano tassi di lavoro non regolari elevati. (Ciò si riscontra dalla significatività dell'interazione tra la variabile binaria che identifica il tasso di rapine sopra la mediana e quella che identifica il tasso di irregolarità sopra la mediana. E' bene notare che quando si inserisce l'interazione la variabile sul tasso di rapina diventa

Via Ciriaco De Mita, 21 – 00144 Roma

tel +39 06 596101

ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it

www.inps.it

non significativa confermando che la presenza di irregolarità e criminalità è condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell'evento caporalato).

Vale notare che da altre analisi effettuate si nota come la tipologia di criminalità associata al caporalato è sempre relativa a fattispecie riferibili a crimini violenti (rapine, omicidi) e non di crimini minori mentre da un'analisi settoriale sul lavoro non regolare risulta che vi è **una relazione relativamente più forte tra il tasso di irregolarità nelle costruzioni e il caporalato** che non tra questo e l'irregolarità in agricoltura.

Sotto il profilo istituzionale questo indica la necessità di riferire i principi di vigilanza, così come le misure di intervento per il contrasto del caporalato, a criteri che non si limitino a stimare la probabilità di lavoro sommerso o irregolare, ma che vadano a verificare la presenza contemporanea di fattori ambientali che concorrano a determinare le condizioni favorevoli allo sviluppo del fenomeno di sfruttamento irregolare ed illecito della manodopera. E non solo nel settore agricolo.

TAVOLO DEL CAPORALATO – GRUPPO 6 RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ**DOCUMENTO PROGRAMMATICO****PREMESSA**

Il legislatore interviene più volte nel corso degli anni in materia di intermediazione illecita di manodopera, disciplinata dalla legge n.264/1949 e dalla legge n.1369/1960, successivamente abrogata dal Dlgs.n.276/2003, che ha riformulato gli strumenti normativi di contrasto al fenomeno. Con il D.L. n.138/2011, convertito in legge n. 148/2011, viene introdotto il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603 bis c.p.)

La legge n.166/2014 di riordino del settore agricolo istituisce la Rete del lavoro agricolo di qualità che consente di disporre di una banca dati di imprese, in regola con le disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, al fine di orientare opportunamente l'attività di vigilanza.

Tale normativa, così come modificata ed integrata dalla Legge n.199/2016 con apposite disposizioni, tra l'altro, in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, prevede specifiche misure a tutela dei lavoratori. In particolare, la suddetta normativa aggiorna la disciplina del citato art. 603 bis del codice penale, inasprendo le sanzioni in presenza di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Inoltre il legislatore intende non solo reprimere, ma anche prevenire e promuovere la legalità con una serie di strumenti che rendono concreta l'azione di contrasto.

Tuttavia, l'intento del legislatore di responsabilizzare le aziende, attraverso la creazione di una Rete intesa come una filiera produttiva eticamente orientata verso le imprese agricole che non abbiano riportato condanne o sanzioni amministrative definitive e che siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, non ha avuto finora un impatto significativo, facendo registrare la presentazione di poche migliaia di domande di iscrizione a fronte di quelle potenzialmente ricevibili.

I dati a livello nazionale purtroppo non sono particolarmente positivi: alla data del 15 marzo 2019 sono solo 3.602 le imprese che risultano iscritte alla Rete e di queste quasi un terzo (1.005 pari al 29% del totale delle iscritte) operano in Emilia Romagna.

Considerato che le imprese inserite sono collocate principalmente in Puglia (25% con prima provincia Bari 19%) ed Emilia Romagna (29% con prima provincia Ferrara 6%), risulta evidente la forte polarizzazione geografica delle adesioni.

Lo scarso appeal della Rete, confermato dai dati sopra esposti, è probabilmente riconducibile:

- a requisiti eccessivamente rigidi, che precludono la possibilità di iscrizione, ad esempio, anche ad aziende destinatarie di provvedimenti sanzionatori per violazioni lievi non attinenti alla materia del lavoro, quali quelle in materia fiscale;
- al timore da parte delle imprese – in ragione della rigidità dei requisiti – di vedere "certificata" la mancanza di qualità in caso di rigetto della domanda o di cancellazione successiva per sopravvenuta carenza di requisiti, considerato che il controllo è dinamico;
- alla preoccupazione che l'iscrizione alla Rete possa rappresentare un ulteriore inasprimento dell'azione di vigilanza nei loro confronti o comunque un'ulteriore forma di controllo (l'obiettivo della legge, invece, è proprio l'opposto: concentrare i controlli sulle aziende agricole non iscritte).

Si segnala anche che i numerosi e diversificati compiti che la legge assegna alla Cabina di Regia della Rete - nonché la sua generica collocazione presso l'INPS - la rendono, dal punto di vista giuridico, un organismo difficilmente classificabile, eterogeneo e generico. Essa infatti è, da un lato, un organismo con funzioni di accertamento amministrativo dell'esistenza/inesistenza di uno status. Ma la Cabina di Regia dovrebbe essere anche un organo con funzioni politiche per l'adozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Iniziative la cui adozione formale e conseguente realizzazione è però rimessa ad altri soggetti: le competenti autorità nazionali e locali.

A livello territoriale, infine, si segnala che le articolazioni locali della Rete sono state attivate in pochissime province, tra cui Foggia, senza risultati significativi (per le stesse ragioni e difficoltà registrate a livello nazionale). Peraltro, anche in questo caso, l'articolazione in sezioni territoriali della Rete con sede presso le Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (Commissioni CISOA) dell'INPS, contribuisce a rendere poco chiara la natura e le funzioni del nuovo organismo.

Occorre inoltre completare la composizione della Cabina di Regia Nazionale con i rappresentanti delle imprese della cooperazione e dei lavoratori della cooperazione.

Di questa problematica e delle altre questioni rilevate nel corso del funzionamento della rete nazionale del lavoro agricolo si è occupato il gruppo 6, che ha individuato tre ambiti di intervento per conferire efficacia e sviluppo alla rete di qualità:

- 1) **Misure per la crescita delle adesioni delle aziende alla Rete.**
- 2) **Struttura organizzativa delle sezioni territoriali della rete**
- 3) **Requisiti normativi per l'adesione.**

1 - MISURE PER LA CRESCITA DELLE ADESIONI DELLE AZIENDE ALLA RETE

Per quanto riguarda l'esigenza di promuovere il ricorso alla Rete del lavoro agricolo di qualità, in considerazione della contenuta adesione riscontrata da parte aziende nel settore, il Gruppo propone le seguenti misure:

- **Rendere effettiva la previsione normativa di orientare l'attività di vigilanza ispettiva verso le imprese non appartenenti alla rete. Pertanto occorre realizzare un efficace coordinamento tra gli organi preposti alla funzione della vigilanza con la Rete delle aziende agricole.**
- **Introdurre meccanismi normativi promozionali idonei ad incentivare l'iscrizione alla rete, in particolare adottare soluzioni normative premianti, quali ad esempio quelle previste in Emilia Romagna che ha sperimentato l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo nei bandi PSR regionali o prevedere un punteggio aggiuntivo in altri tipi di bandi, come mense scolastiche, mense aziendali, mercati contadini, fiere, sagre, ecc.**
- **Estendere le buone pratiche di alcuni territori quali Puglia, Calabria, Trapani, ecc., sulle liste di prenotazione**
- **Intervenire con campagne promozionali volte a sensibilizzare e pubblicizzare la rete verso i produttori, le aziende e i consumatori finali**
- **Potenziare il sito INTERNET della rete al fine di rendere più fruibile la consultazione delle notizie anche in ottica del mercato comunitario**
- **Prevedere forme di incentivo economico**
- **Estendere la platea degli iscritti anche ad imprese che offrono servizi in agricoltura, dedicando un'apposita sezione alle stesse imprese**

- Costituire uno strumento di tracciabilità della filiera etica rappresentato da un marchio o bollino di qualità del lavoro.
- Valutare di equiparare all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità la certificazione del rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale secondo standards di Organismi o Enti di controllo riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Iscrivere le aziende entro i 30 giorni previsti anche senza i riscontri di Enti, Ministeri, Istituti che ne verificano l'autocertificazione con la possibilità, in caso di riscontri negativi, di cancellare successivamente le aziende
- Condividere, al fine della valutazione degli "indici di coerenza del comportamento aziendale", le banche – dati di CISOA e di AGEA.

2 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLE SEZIONI TERRITORIALI DELLA RETE

La legge 199/2016 prevede la possibilità di istituire le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità. A causa della carenza regolamentare si è registrata una scarsa diffusione delle sezioni; di fatto le uniche due sezioni che hanno operato con efficacia sono state quelle di Foggia e di Reggio Calabria, presiedute dai Prefetti delle rispettive città. Le sezioni territoriali in effetti rappresentano lo strumento decisivo per la lotta allo sfruttamento del lavoro agricolo.

Atteso che la legge n.199/2016 consente di poter aderire alla rete, tra l'altro, - mediante apposite convenzioni - con gli sportelli per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali, le agenzie per il lavoro, è possibile, a livello territoriale, organizzare attività tese a scoraggiare forme di sfruttamento della manodopera e contrastare l'azione dei caporali.

In particolare le Sezioni territoriali possono svolgere iniziative ed attività tese:

- promuovere la sperimentazione di modalità efficienti di incontro tra domanda e offerta di lavoro, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;
- migliorare i sistemi di trasporto per lavoratori e aziende;
- predisporre un sistema di accoglienza gestito e organizzato soprattutto per gli stagionali.

L'attività delle Sezioni territoriali inoltre permetterebbe di porre in essere misure concrete di prevenzione, utilizzando la condivisione delle banche dati.

Appare quindi evidente la necessità di un potenziamento anche delle sezioni territoriali della Rete, che rendano efficace ed effettivo il ruolo della stessa in tutto il territorio nazionale.

La sezione territoriale dovrà quindi coordinare le attività di contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento in agricoltura, fornendo utili indicazioni agli organi della vigilanza ispettiva, indispensabili a contrastare efficacemente lo sfruttamento dei lavoratori agricoli e le organizzazioni che praticano l'intermediazione illecita.

Pertanto il gruppo di lavoro ritiene necessario adottare i seguenti interventi:

- Definire con apposita disposizione normativa la struttura organizzativa delle sezioni, l'organismo di coordinamento e l'organo di presidenza
- Potenziare gli strumenti operativi delle sezioni dotandole di adeguate risorse.

3 - REQUISITI NORMATIVI PER L'ADESIONE

In riferimento ai requisiti di adesione alla Rete, di cui all'art. 6 della Legge 199 del 2016 e ss. mm., si ritiene opportuno rivederne il contenuto. Infatti appare utile l'inserimento, tra i requisiti di ammissibilità alla rete, di ulteriori ambiti di perseguibilità rilevanti nel settore agricolo (es. delitti contro l'ambiente), nonché valorizzare i requisiti afferenti il rapporto di lavoro e la legislazione sociale.

Si rileva inoltre che il requisito di non avere riportato condanne penali per le materie indicate alla lettera a) del comma 1 articolo 6 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, non prevedendo una delimitazione temporale, pregiudica anche a distanza di molto tempo l'accesso alla Rete.

Come la norma ha previsto per le sanzioni amministrative sarebbe opportuno prevedere una limitazione temporale di preclusione di accessibilità alla rete anche per le fattispecie di reato.

Si potrebbe anche considerare che il pagamento delle sanzioni irrogate, di cui alla lettera b) del comma 1 articolo 6 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, sia prima che dopo l'emissione del provvedimento definitivo (ordinanza ingiunzione), possa consentire l'iscrivibilità dell'impresa alla Rete anche nei casi di violazioni non sanabili.

Alcuni requisiti attualmente previsti per la partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità appaiono eccessivamente severi rispetto alla finalità della disposizione, come quello che inibisce l'iscrizione alla Rete delle imprese che siano state destinatarie, nell'ultimo triennio, di sanzioni amministrative anche non definitive in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte di redditi e sul valore aggiunto, anche meramente formali e di lieve entità. Si propone quindi di limitare l'esclusione dalla Rete solo a quelle violazioni più gravi in materia di lavoro nero e sfruttamento dei lavoratori, al fine di evitare che imprese destinatarie di sanzioni amministrative per violazioni lievi, di carattere meramente formale, rispetto alle quali si sia già provveduto alla regolarizzazione della violazione contestata ed al pagamento delle somme dovute, siano escluse dalla Rete stessa.

Le modifiche sui requisiti possono anche conferire snellezza al procedimento di iscrizione alla Rete e dare quindi risposte sempre più immediate e certe alle aziende.

Si propone pertanto di modificare e integrare la norma sui requisiti di cui all'art. 6 in considerazione di quanto sopra esposto.

CONCLUSIONI

Da quanto sopra esposto si rileva che le misure individuate per il potenziamento della rete, agiscono in tre direzioni: requisiti di iscrizione, le sezioni territoriali e la crescita delle adesioni, con il fondamentale fine di rendere efficace il contrasto al caporalato nel lavoro agricolo.

A tale riguardo è sempre più frequente il ricorso alla esternalizzazione del lavoro, attraverso forme di appalto o intermediazione di manodopera impropri.

Pertanto potrebbe essere utile assumere iniziative finalizzate ad orientare il mercato del lavoro, all'adozione di contratti rispettosi della normativa di riferimento, attraverso la predisposizione di guide normative ed operative, nonché di schemi contrattuali resi disponibili nelle sezioni della rete.

PROPOSTA NORMATIVA DI MODIFICA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116, MODIFICATO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 2016, N.199.**1**

L'art. 6 comma 1, lettera a, della legge 11 agosto 2014, n.116 è sostituito dal seguente:

E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile ed alle vigenti leggi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Non avere riportato condanne penali, negli ultimi cinque anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis, 640, 640 bis e 416 bis del codice penale.

2

L'art. 6 comma 1, lettera b, della legge 11 agosto 2014, n. 116 è sostituito dal seguente:

- b) Non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni.

3

Alla lettera c-ter del comma 1 dell'art.6 della legge 11 agosto 2014, n.116 è aggiunta la seguente:

c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazioni di produttori agricoli ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 non possono partecipare alla Rete del lavoro di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, c-bis ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci.

4

Dopo il comma 3 dell'art. 6, della legge 11 agosto 2014, n.116 è inserito il seguente:

3-bis) Ai fini dell'ammissione delle imprese agricole alla rete del lavoro di qualità, con regolamento adottato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa deliberazione della Cabina di Regia, sono disciplinati i criteri, le modalità ed il procedimento per la valutazione dei requisiti di cui al comma 1 e delle istanze di cui al comma 3.

5

Il primo periodo del comma 4-ter dell'art.6 della legge 11 agosto 2014, n.116 è sostituito dai seguenti periodi:

La Cabina di Regia della rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali e ha sede presso la direzione provinciale dell'INPS. La sezione territoriale della Cabina di Regia della rete del lavoro agricolo di qualità è composta da un rappresentante degli uffici delle articolazioni territoriali delle amministrazioni di cui al comma 2, da rappresentanti delle strutture provinciali delle organizzazioni dei lavoratori subordinati delle imprese agricole, un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole, rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole. La sezione territoriale della cabina di regia è presieduta dall'Inps. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definiti i territori in cui la Cabina di Regia territoriale è presieduta dal Prefetto o suo delegato. In ogni caso l'Inps assicura la segreteria operativa della sezione territoriale. La Cabina di regia della sezione territoriale lavora in coordinamento con la Cabina di Regia nazionale.

6

Al comma 6 dell'art.6 della legge 11 agosto 2014, n.116 è aggiunto infine il seguente periodo:

Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro di qualità, possono essere riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni.

RELAZIONE TECNICA DELLA PROPOSTA NORMATIVA DI MODIFICA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116, MODIFICATO DALL'ART.8 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 2016, N. 199.

Con la proposta normativa sono previsti sei interventi a modifica dell'art. 6 della legge di contrasto al caporalato. Le modifiche sono state elaborate sulla base del documento programmatico del Gruppo 6 tenendo conto delle criticità riscontrate nella gestione della Cabina di Regia.

Il documento ha posto in rilievo le necessità di revisione parziale dei requisiti di accesso, di snellezza procedurale, di certezza delle condizioni di adesione, di crescita delle iscrizioni, di definizione della struttura organizzativa delle sezioni territoriali e di incentivazione delle partecipazioni alla Rete ovvero il fine di orientare le imprese verso il lavoro agricolo di qualità.

Di seguito si espongono le modifiche proposte:

- 1) Con il primo intervento normativo dell'art. 6, al comma 1 viene esteso il riferimento, già esistente dell'art. 2135 del codice civile, anche alle altre disposizioni di legge in cui è data la definizione legale dell'imprenditore agricolo. L'integrazione si rende opportuna per colmare la carenza dell'attuale formulazione e conciliare la normativa legislativa con l'applicazione data in ragione delle imprese iscritte alla gestione previdenziale dell'agricoltura.

E' noto difatti che sono imprenditori agricoli le cooperative, i consorzi, le società e le organizzazione dei produttori che svolgono le attività agricole connesse alla produzione di beni. La materia è ampiamente trattata nelle circolari dell'Istituto.

Come prospettato nel documento programmatico, viene introdotto inoltre il limite temporale di cinque anni delle condanne penali preclusive della iscrizione alla Rete ed è prevista la fattispecie degli illeciti contro l'ambiente. Tali illeciti sono circoscritti alle ipotesi delittuose e restano escluse le contravvenzioni. Sono previsti inoltre i reati di truffa e associazione mafiosa.

- 2) La seconda modifica riguarda la disposizione di cui alla lettera b) del comma 1, con la quale viene recepita la indicazione del documento programmatico di superare la distinzione tra inosservanze sanabili e non sanabili. Viene previsto quindi che la disposizione impeditiva dell'adesione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbia provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni.

- 3) L'introduzione della norma proposta nella lettera c-quater va letta in correlazione alla modifica sopra descritta al punto 1), dedicata alle imprese agricole disciplinate nel decreto legislativo 228/2001, nella legge 240/1984, nel decreto legislativo 102/2005.

Si tratta, come è noto, delle cooperative, dei consorzi, delle società e delle organizzazione di produttori agricoli che esercitano attività connesse relativamente ai prodotti forniti dai soci.

La norma ha lo scopo di colmare la mancanza di disposizioni espresse che rendano agevole valutare le istanze di adesione alla Rete da parte dei citati soggetti giuridici. In particolare non è presente la norma che permetta legittimamente di valutare il possesso dei requisiti anche in capo ai soci, oltre che degli stessi. Tale carenza è tuttora motivo di confronto e discussione in seno alla cabina di Regia. La norma proposta risolve la criticità prevedendo il criterio della prevalenza della produzione conferita dal socio. In tal modo si possono scongiurare eventuali pratiche elusive sul possesso dei

requisiti. Essa risponde inoltre alle esigenze di certezza e semplificazione del documento programmatico.

E' opportuno ricordare anche che il richiamo della predette leggi reca in sé anche le attività di servizio svolte dalle imprese agricole, naturalmente alle condizioni ivi previste. Risolve quindi anche l'esigenza posta nel documento programmatico, confermando che le attività di servizio sono incluse nella disciplina giuridica delle imprese agricole.

- 4) Con l'introduzione del comma 3-bis viene fatto rinvio ad apposito regolamento, adottato con decreto ministeriale, previa deliberazione della Cabina di regia, la regolamentazione dei criteri, della modalità e del procedimento di ammissione alla Rete.

In mancanza di disposizioni regolamentari la stessa cabina di regia ha sinora, con non poche difficoltà, adottato criteri applicativi e varato un regolamento sottoposto all'approvazione ministeriale.

- 5) La revisione del primo periodo del comma 4-ter definisce la struttura organizzativa delle sezioni territoriali della Cabina di regia della Rete e recepisce così la necessità rappresentata nel documento programmatico. La cabina di regia territoriale che sovrintende alla rete e riflette la stessa composizione di quella nazionale. E' presieduta e ha sede presso l'Inps della provincia di competenza salvo per i territori individuati con Decreto Interministeriale per i quali la Cabina di Regia è presieduta dal Prefetto.

- 6) L'inserimento al comma 6 del nuovo periodo recepisce le indicazioni formulate nel documento programmatico di considerare misure incentivanti per le imprese aderenti.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma, 10/05/2019

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 65

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: **Articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199. Legge di contrasto al caporalato in agricoltura. Adattamento del sistema Uniemens al settore della contribuzione agricola unificata**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di trasmissione degli elementi retributivi, contributivi e assicurativi riferiti ai rapporti di lavoro instaurati nel settore dell'agricoltura, ai fini dell'accertamento e assoggettamento alla contribuzione agricola unificata, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 99. Il nuovo sistema di trasmissione, obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio*

2020, utilizza il sistema già in vigore per le aziende con dipendenti non agricoli, ossia la trasmissione mensile dei flussi Uniemens

INDICE

1. Premessa
2. Quadro di riferimento
3. Modalità e specifiche di trasmissione
 - 3.1 Cadenze temporale degli adempimenti
 - 3.2 Validazione del flusso Uniemens/PosAgri
 - 3.3 La Denuncia aziendale e il flusso Uniemens/PosAgri. Precisazioni sulle modalità di compilazione
 - 3.4 Flussi di variazione
4. Estratto conto aziendale e recupero del credito
5. Effetti sulla posizione assicurativa. Compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi annuali e di variazione
6. Attività di monitoraggio e verifica dei flussi trasmessi
7. Avvio della fase di sperimentazione

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016 è stata pubblicata la legge 29 ottobre 2016, n. 199 (c.d. Legge di contrasto al caporalato in agricoltura), la quale all'articolo 8, comma 2, prevede che *"nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS ferme restando le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. [...]".*

L'articolo 1, comma 1136, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha prorogato al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore dell'obbligo, per i datori di lavoro agricoli che occupano operai, di trasmettere le denunce all'INPS, mensilmente, attraverso il sistema Uniemens (cfr. il messaggio n. 278/2019).

Al riguardo, si rammenta che tale significativo cambiamento, previsto con decorrenza gennaio 2018 dall'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, era stato già in precedenza prorogato, al 1° gennaio 2019, dall'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cfr. il messaggio n. 892/2018).

La norma, dunque, modifica e introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le modalità di trasmissione degli elementi retributivi, contributivi e assicurativi riferiti ai rapporti di lavoro instaurati nel settore dell'agricoltura, ai fini dell'accertamento e assoggettamento alla contribuzione agricola unificata, tramite l'utilizzo del sistema già in vigore per le aziende con dipendenti non agricoli, ossia la trasmissione mensile dei flussi Uniemens.

Si evidenzia che, per espressa previsione di legge, il nuovo sistema di trasmissione non comporta modifiche relative alle vigenti tutele assistenziali e previdenziali dello specifico settore dell'agricoltura, ivi comprese la compilazione e la pubblicazione degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli; restano altresì invariate le procedure di calcolo, a cura dell'Istituto, della contribuzione dovuta dalle aziende e le relative scadenze di pagamento attualmente vigenti.

2. Quadro di riferimento

Il sistema attualmente in vigore prevede che i flussi contributivi relativi ai rapporti di lavoro agricolo, ai fini dell'accertamento e riscossione dei contributi, siano trasmessi trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, attraverso la dichiarazione di manodopera modello Dmag/Unico, che è composto da un unico documento, contenente i dati dei singoli mesi relativi al trimestre di riferimento.

L'informazione fornita trimestralmente dai datori di lavoro e/o loro intermediari, alla fine di ogni periodo trimestrale (c.d. emissione), viene elaborata a cura dell'Istituto per le successive fasi di calcolo (c.d. tariffazione) dei contributi dovuti dall'azienda, nei quali è compresa la quota a carico del lavoratore. Tale flusso informativo è anche finalizzato alla compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli con successiva implementazione del relativo conto assicurativo.

Pertanto, a decorrere dal mese di competenza gennaio 2020, le modalità di presentazione del flusso relativo alla manodopera occupata sono modificate come segue:

- i dati retributivi saranno trasmessi tramite il flusso Uniemens, secondo le indicazioni contenute nel relativo Documento tecnico e Allegato tecnico, reperibili nel sito istituzionale (www.inps.it) inserendo, nella funzione cerca, "documento tecnico Uniemens", quindi selezionando la Scheda prestazione "Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private" e infine aprendo la sezione "Domanda";
- la cadenza temporale di trasmissione del flusso sarà mensile, con scadenza entro la fine del mese successivo a quello di competenza;
- il canale di trasmissione sarà continuamente aperto, al fine di consentire all'Istituto il prelievo dei dati utili al calcolo della contribuzione dovuta dalle aziende alle scadenze di legge.

Restano immutati i seguenti termini:

- il periodo temporale di insorgenza dell'autonoma obbligazione contributiva per ognuno dei quattro trimestri solari dell'anno;
- i termini di versamento dei contributi, specificati di seguito:
 - 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre;
 - 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;
 - 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre;
 - 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre;
- il termine per la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale fissato al 31 marzo dell'anno successivo;
- i termini degli elenchi trimestrali di variazione.

Per quanto sopra, appare evidente che i flussi, trasmessi mensilmente, forniscono le informazioni necessarie per il calcolo della contribuzione trimestrale, che verrà elaborata a cura dell'Istituto. I flussi mensili costituiscono, dunque, il titolo per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva trimestrale da soddisfare entro i termini sopra citati. Pertanto, la trasmissione mensile dei flussi non dà origine ad autonome obbligazioni contributive mensili. Allo stesso modo, relativamente alla compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi, i flussi mensili costituiscono gli elementi che danno origine alle iscrizioni, cancellazioni e/o variazioni.

3. Modalità e specifiche di trasmissione

3.1 Cadenze temporali degli adempimenti

A decorrere dal primo gennaio 2020, le cadenze temporali degli adempimenti saranno così articolate:

- "periodo di competenza": è il tempo nel quale è effettivamente svolta la prestazione di lavoro; l'unità temporale è il mese solare e i singoli mesi, in sede di elaborazione dei dati dichiarati e di relativa tariffazione a cura dell'Istituto, saranno aggregati per trimestre di competenza solare;

- "periodo di emissione": è il periodo temporale per il quale si effettua la tariffazione con conseguente insorgenza dell'autonoma obbligazione contributiva; l'unità temporale è il trimestre solare;

- "periodo di trasmissione": è il tempo durante il quale sarà possibile trasmettere i flussi Uniemens ed è stabilito come di seguito:

- a) primo periodo di trasmissione, con decorrenza dal 1° febbraio e fino al 31 maggio, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo;
- b) secondo periodo di trasmissione, con decorrenza dal 1° maggio e fino al 31 agosto, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno e quelli di variazione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo;
- c) terzo periodo di trasmissione, con decorrenza 1° agosto e fino al 30 novembre, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi luglio, agosto e settembre e quelli di variazione relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno;
- d) quarto periodo di trasmissione, con decorrenza 1° novembre e fino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre e quelli di variazione relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Per gli anni successivi al 2020 sarà possibile trasmettere flussi di variazione anche relativi agli anni precedenti. Per l'invio dei flussi antecedenti al 2020 si dovrà continuare ad usare l'esistente sistema DMAG trimestrale, che rimarrà appositamente a disposizione dal 2020, ma non permetterà l'invio di DMAG trimestrali per periodi di competenza successivi al 2019.

I flussi di variazione, trasmessi per mese di competenza, saranno aggregati per trimestri solari al fine dell'elaborazione dei dati e della relativa tariffazione trimestrale;

- "periodo di tariffazione": è il tempo entro il quale viene effettuato il prelievo dei dati necessari alle operazioni di calcolo della contribuzione dovuta e per l'elaborazione degli elenchi nominativi annuali e di variazione; esso costituisce, altresì, il momento spartiacque per contraddistinguere una dichiarazione di tipo principale (P) da una dichiarazione di tipo variazione (V).

L'inizio del periodo di tariffazione coincide sempre con la fine dei singoli periodi di trasmissione. Tale fase essenziale del procedimento costituisce il momento di demarcazione temporale per contraddistinguere un flusso di tipo principale da uno di tipo variazione. Tutti i flussi trasmessi prima del periodo di tariffazione sono di tipo principale se contengono dati relativi a periodi di competenza compresi nel periodo di emissione, mentre quelli trasmessi successivamente al periodo di tariffazione sono di tipo variazione qualora contengano dati riferiti a periodi di competenza inclusi in un periodo di emissione precedente.

Sulla base di quanto sopra esposto, si possono distinguere, pertanto, i seguenti tipi di dichiarazione:

- "Dichiarazione di tipo P=Principale": è il flusso mensile di trasmissione di un mese di

competenza ricompreso nel periodo di emissione;

• "Dichiarazione di tipo V=Variazione": è il flusso mensile di trasmissione di un mese di competenza relativo ad un periodo di emissione pregresso;

• "Dichiarazione mensile": è il flusso di trasmissione mensile relativo a dati di competenza di un singolo mese solare;

Infine, per completezza d'informazione, si chiarisce che la "tariffazione" consiste nella ricostruzione ed elaborazione, a cura dell'Istituto, dei dati trasmessi per singoli flussi mensili ricompresi nello stesso trimestre solare, le cui risultanze costituiscono la base per il calcolo della contribuzione trimestrale dovuta alle scadenze di legge.

3.2 Validazione del flusso Uniemens/PosAgri

Entro la fine del mese successivo a ciascun periodo di competenza mensile le aziende, direttamente e/o attraverso gli intermediari autorizzati, trasmettono il flusso Uniemens/PosAgri utilizzando le procedure messe a disposizione dall'Istituto e già in uso per le aziende con dipendenti non agricole, secondo le specifiche pubblicate nel Documento tecnico e relativo Allegato.

I flussi Uniemens/PosAgri generati dalle aziende e/o dai consulenti potranno essere validati attraverso il software di controllo messo a disposizione dall'Istituto e scaricabile dal sito istituzionale (www.inps.it) al seguente percorso: "Prestazione e Servizi" > "Tutti i software" > "Per le aziende ed i Consulenti" > "Software di controllo UniEMens individuale".

Il software di controllo Uniemens produrrà come risultato finale dell'elaborazione, in caso di validazione positiva, il file compresso, crittografato e firmato (file con estensione.Uniem), che potrà essere trasmesso all'Istituto attraverso la funzione "Invio flussi Uniemens" all'interno di "Servizi per le Aziende e Consulenti".

In sintesi, il software di controllo sottoporrà i file Uniemens/PosAgri generati dalle aziende e/o dai consulenti alle seguenti fasi:

1. "Validazione di conformità": viene verificato che il file sia conforme allo schema che definisce la *sintassi* definita per Uniemens/PosAgri. Eventuali errori di non conformità bloccano la prosecuzione dell'elaborazione e dovranno essere rimossi correggendo gli errori segnalati;
2. "Verifica delle Posizioni aziendali e prelievo delle caratteristiche contributive": vengono prelevate dagli archivi dell'Istituto le caratteristiche che identificano e caratterizzano ciascuna posizione aziendale ai fini contributivi e retributivi;
3. "Applicazione dei controlli estesi": vengono identificate particolari situazioni di anomalia o non congruità nei dati dichiarati. Tali errori sono segnalati con la contestuale indicazione di ciascun errore bloccante e/o warning (errore forzabile dall'Utente) in corso.

Tra le fasi di validazione suddette si porta all'attenzione, per le peculiarità che caratterizzano le denunce <PosAgri>, quella di "Verifica posizioni aziendali e prelievo delle caratteristiche contributive". In particolare, per ciascuna posizione aziendale agricola dichiarata vengono prelevate dagli archivi INPS le seguenti informazioni che la identificano:

- <CodiceIstatAzienda>
- <CodiceProgressivoAzienda>
- <TipoDitta1>
- <TipoDitta2>

Nel caso in cui la denuncia sia presentata in qualità di azienda somministratrice viene verificato, sugli archivi dell'Istituto, se l'azienda presenti tale caratteristica e, in caso affermativo, per ciascun CIDA delle aziende somministrate presenti sul flusso, vengono prelevati i seguenti dati:

- <CodiceIstatAzienda>
- <CodiceProgressivoAzienda>
- <TipoDitta1>
- <TipoDitta2>

Nel caso di denunce riferite ad assunzioni congiunte, dichiarate da un Referente Unico, viene verificato che il <TipoDitta1>, prelevato dagli archivi dell'Istituto, corrisponda al codice che identifica tale tipologia di aziende e viene prelevata la lista dei CIDA delle aziende co-datrici associate al Referente Unico.

Inoltre, si evidenzia che nella Denuncia <PosAgri> non verranno più richiesti i dati anagrafici che, con particolare riferimento ai dati delle posizioni aziendali, verranno prelevati dagli archivi dell'Istituto.

Eventuali incongruenze relative ai suddetti dati, che costituiscono gli elementi identificativi dell'azienda, vengono segnalate con errori bloccanti durante la fase di applicazione dei controlli estesi. In tale caso l'azienda dovrà, attraverso le funzioni messe a disposizione sul Cassetto previdenziale per le aziende agricole e/o attraverso la Denuncia aziendale (DA), rimuovere tali incongruenze e sottoporre nuovamente il file Uniemens/PosAgri da trasmettere al software di controllo.

Il software di controllo evidenzierà, attraverso la segnalazione di specifici messaggi di warning, alcune particolari situazioni che, pur non essendo bloccanti ai fini della validazione del file, sono significative ai fini del trattamento delle denunce in sede di tariffazione.

Tali controlli riguarderanno in particolare la dichiarazione del <TipoDitta2>, che verrà confrontato con il dato prelevato dagli archivi dell'Istituto e, in caso di difformità con il dato dichiarato, verrà segnalato con specifico messaggio.

Ai fini della generazione del file compresso, crittografato e firmato (file con estensione .Uniem), è necessario prendere visione dei dati aziendali prelevati dagli archivi dell'Istituto ponendo attenzione ai dati anagrafici. Eventuali incongruenze riscontrate sui suddetti dati andranno rimosse attraverso l'aggiornamento degli stessi utilizzando le funzioni del Cassetto previdenziale per le aziende agricole e/o la Denuncia aziendale.

Le denunce Uniemens/PosAgri trasmesse verranno prese in carico dall'Istituto, elaborate e sottoposte in gestione a controlli di merito (controlli di secondo livello).

L'esito dell'applicazione dei suddetti controlli sarà visualizzato sulla consolle di consultazione delle denunce di manodopera agricola.

Eventuali correzioni da apportare ai flussi già trasmessi dovranno essere effettuate ritrasmettendo l'intero flusso corretto, che assumerà la natura di flusso di tipo principale se ritrasmesso entro il limite temporale sopra descritto (Periodo di trasmissione) e che comporterà la sostituzione completa del flusso già eventualmente trasmesso.

Nei casi sopra menzionati, le ritrasmissioni ovvero le nuove trasmissioni saranno contraddistinte come dichiarazioni di tipo principale, a condizione che la trasmissione avvenga in un periodo di emissione antecedente al periodo di tariffazione e ricomprendente i mesi del trimestre di competenza dei flussi che si ritrasmettono e/o si variano.

Pertanto, in tale ipotesi, l'ultimo flusso trasmesso andrà sempre a sostituire quelli trasmessi precedentemente, senza alcuna conseguenza sulla procedura di tariffazione.

3.3 La Denuncia aziendale e il flusso Uniemens/PosAgri. Precisazioni sulle modalità di compilazione

La Denuncia aziendale (DA) ed il relativo CIDA, attribuito in sede di apertura della posizione contributiva, rappresentano gli eventi fondamentali di avvio di tutto il procedimento amministrativo di accertamento e relativa riscossione dei contributi dovuti per l'impiego di manodopera agricola.

In proposito, l'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, stabilisce che *"i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della*

gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale [...]".

Tanto premesso, appare utile richiamare le disposizioni amministrative impartite dall'Istituto relativamente alla gestione delle denunce aziendali, anche al fine di focalizzarne gli aspetti che hanno immediato impatto sul nuovo sistema di trasmissione dei flussi Uniemens/PosAgri.

Il CIDA non rappresenta soltanto l'identificativo numerico dell'azienda, ma sotto l'aspetto amministrativo, una volta assegnato, contiene in sé una serie di informazioni attinenti sia la corretta anagrafica (cognome, nome, denominazione, residenza, sede legale, ecc.) sia le caratteristiche contributive che hanno impatto sulla successiva procedura di tariffazione per il calcolo della contribuzione dovuta.

Da ciò discende che, al fine della trasmissione dei flussi, per ogni CIDA attivo deve corrispondere uno specifico flusso ovvero per ogni posizione contributiva deve corrispondere una specifica dichiarazione di manodopera, non essendo consentito adempiere agli obblighi contributivi con un unico CIDA per più aziende, seppure riconducibili allo stesso soggetto giuridico.

A tal proposito, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 172/2010, in tema di posizione unica contributiva, fermo restando il principio dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'imprenditore di cui alla circolare n. 55/1999.

Il rispetto delle suddette semplificazioni assume rilevanza strategica nell'ottica dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende.

Infatti, in sede di trasmissione dei flussi Uniemens/PosAgri non verrà richiesto alle aziende di ripetere e comunicare, per ogni periodo, una serie di informazioni di cui già l'Istituto è a conoscenza.

Le aziende, avvenuta l'identificazione a mezzo del codice fiscale, dovranno limitarsi ad indicare, quale presupposto della dichiarazione di manodopera, il periodo di competenza al quale afferiscono i rapporti di lavoro che si stanno denunciando ed il codice CIDA.

A mezzo del CIDA indicato le procedure dell'Istituto, con riferimento ai dati anagrafici, al codice azienda (Istat provincia, Istat comune, progressivo) ed al tipo ditta 1 e 2, provvederanno direttamente alla ricostruzione del flusso con le informazioni presenti negli archivi dell'Istituto e attribuite nella fase di iscrizione dell'azienda assuntrice di manodopera.

Per tale motivo è importante che gli archivi siano costantemente aggiornati con i dati correnti. I suddetti dati sono visibili ai soggetti interessati a mezzo del Cassetto previdenziale per le aziende agricole e, pertanto, i titolari/rappresentanti legali/intermediari sono nella condizione di verificare lo stato aziendale e richiedere le eventuali correzioni a mezzo della presentazione di una DA di variazione.

Si rammenta inoltre che le aziende sono tenute a comunicare, sempre a mezzo della procedura DA di variazione, ogni mutamento che incide in maniera significativa sul fabbisogno aziendale di manodopera, sulle caratteristiche contributive e sulle variazioni anagrafiche, di sede legale, rappresentante legale, ecc., così come previsto dalla circolare n. 88/2006.

A tal fine si evidenzia la necessità di dare corso, ove non ancora adempiuto, alle disposizioni contenute nel messaggio n. 3842/2017, al fine di pervenire ad un corretto allineamento dei dati relativi alle caratteristiche aziendali presenti negli archivi dell'Istituto.

Per quanto riguarda le denunce aziendali di Nuova iscrizione e di Variazione, si fa presente che gli adempimenti sopra esposti saranno posti in essere in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di semplificazione introdotta all'articolo 3, comma 1-undecies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Tale disposizione prevede che i dati contenuti nei quadri "F" e "G" (terreni e allevamenti) della Denuncia aziendale possono essere acquisiti d'ufficio dall'Inps dal Fascicolo aziendale gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le modalità operative e le relative istruzioni saranno comunicate con apposito messaggio.

Analogha semplificazione è prevista nella sezione lavoratori, laddove l'indicazione del solo codice fiscale dello stesso consentirà all'Istituto di completare il flusso direttamente con i dati anagrafici presenti negli archivi.

Restano, ovviamente, a carico dei dichiaranti gli obblighi relativi alla denuncia degli altri dati relativi al rapporto di lavoro ed incidenti sulla tariffazione.

In particolare, si richiama l'attenzione sulla corretta indicazione, sempre nell'elemento lavoratore, del codice "Istatprovinciacomune di lavoro" che, in presenza della posizione unica contributiva, può anche essere riferito a luoghi di lavoro diversi dal codice aziendale (Istat

provincia, Istat comune, progressivo), ma che comunque è funzionale alla corretta tariffazione in relazione alle zone tariffarie dichiarate, nonché ad evidenziare eventuali discordanze con i luoghi ove sono ubicate le attività dichiarate nella DA.

I principi sopra esposti sono da ritenersi validi anche per le comunicazioni relative alle c.d. aziende senza terra, per le quali si raccomanda di procedere alla comunicazione dei dati del contratto e alle eventuali variazioni - sia in sostituzione sia in aggiunta o diminuzione - utilizzando la procedura DA di variazione.

Per consentire una corretta gestione della somministrazione in agricoltura, che presuppone che le informazioni sulle caratteristiche di un'azienda discendano dall'archivio delle DA, e tenendo conto che non sarà più possibile per il dichiarante indicare il codice 77 nel flusso Uniemens/PosAgri, all'atto della compilazione del flusso sarà fornito, per le aziende somministratrici, anziché il campo con il codice 77, un campo con l'informazione AZIENDA SOMMINISTRATRICE = 'SI'. In tal caso dovranno essere compilati i dati relativi alle aziende somministrate (CF e CIDA).

Inoltre, sono stati aggiornati i campi "ACCANTONAMENTI (Ultimo anno e totale)" necessari per gli scopi e la gestione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Fondo di Garanzia TFR). A tal fine i campi <AccantonamentoParziale> e <AccantonamentoTotale> devono essere compilati con il flusso del mese di competenza gennaio evitando di ripeterli, ai fini della ricostruzione del DMAG del primo trimestre, anche per i mesi di febbraio e marzo.

Infine, come precisato al paragrafo 2 della presente circolare, appare utile richiamare l'attenzione sul fatto che i flussi mensili della manodopera occupata danno luogo all'obbligazione contributiva trimestrale dovuta alle scadenze di legge. Pertanto, le dichiarazioni aziendali di responsabilità dovranno risultare coerenti per tutti i mesi facenti parte del trimestre. A tal proposito si sottolinea che la dichiarazione aziendale "NO" presente anche in un solo mese sarà ritenuta valida per l'intera obbligazione contributiva del trimestre. In tali casi la procedura, tenendo conto della possibile perdita dei benefici contributivi, segnalerà attraverso un warning la scelta negativa espressa, al fine di consentire la riproposizione del flusso per le correzioni di eventuali errori materiali.

Per tutte le altre modalità di compilazione del flusso Uniemens/PosAgri si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 153/2002 (istitutiva del modello Dmag/Unico) e successive integrazioni. In particolare si richiamano le istruzioni relative al conguaglio CISOA, Retribuzione Teorica e Retribuzione Persa, fornite con le circolari n. 174/2016, n. 77/2017 e con i messaggi n. 5085/2017 e n. 1653/2019.

Ai fini di una corretta gestione del flusso si raccomanda di attenersi alle disposizioni di cui alle circolari n. 88/2006 (istitutiva del nuovo modello di Denuncia aziendale di cui all'art5 del D.lgs 11 agosto 1993, n. 375) e n. 161/1998 (esplicativa delle disposizioni generali di cui al medesimo decreto legislativo).

3.4 Flussi di variazione

La dichiarazione di variazione (V) è il flusso mensile di trasmissione di un mese di una competenza trimestrale, già estratta per la tariffazione, antecedente ad un altro periodo di emissione trimestrale.

Il momento essenziale per la qualificazione del flusso di variazione è il periodo di tariffazione, così come definito al paragrafo 3.1.

È considerato di tipo variazione il flusso trasmesso per la correzione di flussi già inviati con esito positivo nel periodo di emissione precedente.

Inoltre, rientra in tale ipotesi anche la trasmissione di flussi mensili omessi nel periodo di emissione precedente.

In ogni caso, la procedura di tariffazione provvederà anche alla determinazione delle sanzioni civili per il ritardo nei versamenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Di seguito a titolo esemplificativo si riporta il seguente caso:

- flusso gennaio 2020, trasmesso entro il 29/2/2020;

- flusso febbraio 2020, trasmesso entro il 31/3/2020;
- flusso marzo 2020, omesso.

Se il flusso di marzo 2020 omesso viene trasmesso, anche se in ritardo, entro i termini fissati per la tariffazione del primo trimestre 2020, esso assumerà la natura di dichiarazione di tipo principale, in quanto nulla è stato ancora estratto dagli archivi per il mese di marzo 2020 e la procedura di tariffazione potrà includerlo nel calcolo della contribuzione dovuta per il primo trimestre di emissione, senza l'aggiunta di sanzioni civili.

Se, invece, il flusso di marzo 2020 omesso viene trasmesso oltre i termini previsti per la tariffazione del primo trimestre 2020, esso assumerà la natura di dichiarazione di tipo variazione, in quanto risultano già estratti i dati di tariffazione del primo trimestre di emissione entro cui cade la competenza di marzo 2020, con applicazione delle sanzioni civili ove previsto. A tal proposito, si precisa che restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 153/2002. In particolare, le variazioni che possono essere trasmesse attraverso il flusso telematizzato sono esclusivamente quelle che apportano un aumento di lavoratori, giornate e/o retribuzioni e che, in ogni caso, determinano il calcolo di una contribuzione integrativa rispetto al flusso originario (importi a contribuzione differenziata). In tali casi, pertanto, la variazione riguarderà solo i dati integrativi, al netto di quelli già trasmessi.

Ovviamente anche i flussi di tipo variazione hanno come riferimento l'unità temporale mensile, per cui la variazione dovrà riguardare sempre il singolo mese, indipendentemente dalla circostanza che i dati del periodo di competenza che si intendono variare siano già stati aggregati per trimestre e tariffati.

La procedura di tariffazione provvederà al calcolo della contribuzione ad integrazione, aumentata delle sanzioni civili determinate secondo le vigenti disposizioni di legge.

Sono ammesse, per lo stesso periodo di trasmissione, una o più variazioni relative ai periodi di competenza che si intendono rettificare. Al pari di quanto previsto ai paragrafi precedenti, l'ultima dichiarazione di tipo variazione trasmessa sarà quella considerata valida ai fini del calcolo contributivo e dell'implementazione del conto assicurativo del lavoratore.

Eventuali modifiche da apportare in diminuzione dei dati precedentemente trasmessi o che, in ogni caso, comportano una riduzione del carico contributivo dovranno continuare ad essere richieste direttamente alle Strutture territoriali competenti.

Al fine di far confluire tali richieste nel fascicolo elettronico aziendale, per consentire la trasmissione degli allegati necessari e per agevolare lo scambio di comunicazioni tra l'azienda e l'Istituto, è stato reso disponibile, nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole, un nuovo modello di Comunicazione Bidirezionale denominato "Rettifica DMAG". Tutte le rettifiche relative ad eventuali variazioni che comportino una diminuzione dei dati occupazionali/retributivi già trasmessi tramite flusso Uniemens/PosAgri e conseguentemente del carico contributivo trascritto nell'estratto conto aziendale dovranno essere comunicate tramite tale apposito canale.

Al fine di facilitare e standardizzare le richieste sono state individuate le principali tipologie di rettifiche, che potranno riguardare le seguenti informazioni:

- Giornate e/o retribuzioni;
- Zona tariffaria;
- Codice contratto lavoratore;
- Tipo retribuzione;
- Quadro delle dichiarazioni;
- Indicazione Part-Time.

Tale modalità di comunicazione delle rettifiche che comportino una diminuzione dei carichi contributivi è operativa, anche per i flussi trasmessi tramite modelli DMAG, come previsto dal messaggio n. 1162/2019.

4. Estratto conto aziendale e recupero del credito

Tutte le informazioni provenienti dai flussi mensili determineranno, come attualmente già avviene, la tariffazione trimestrale i cui risultati saranno registrati nell'estratto conto aziendale con le seguenti informazioni:

- il periodo di competenza, inteso qui non come mese ma come trimestre solare, coincidente con il periodo di emissione, nelle ipotesi di dichiarazioni di tipo principale e/o loro correzioni trasmesse prima del periodo di tariffazione;
- il periodo di competenza, sempre inteso come trimestre solare, corrispondente ai mesi durante i quali si è effettivamente svolta la prestazione di lavoro e il periodo di emissione corrispondente al trimestre ricadente nel periodo di tariffazione.

In entrambe le ipotesi si origineranno autonome obbligazioni contributive con scadenze di versamento diverse, sia ai fini dell'aspettativa dell'Istituto a veder soddisfatto il credito sia ai fini del calcolo delle sanzioni civili.

Gli importi da versare per ogni periodo di tariffazione saranno comunicati alle aziende agricole, nelle attuali modalità, attraverso il Cassetto previdenziale per le aziende agricole, dove saranno visualizzabili, nella sezione "F24", il prospetto di calcolo e gli estremi utili per la compilazione del modello "F24".

In caso di mancato pagamento alle scadenze prestabilite dalla legge saranno attivate le procedure di recupero del credito già in uso.

5. Effetti sulla posizione assicurativa. Compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi annuali e di variazione

Ai sensi della legge n. 608/1996 l'Istituto, sulla base dei dati assicurativi dichiarati dalle aziende, provvede alla compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli che, per espressa previsione legislativa, danno titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Poiché per espressa previsione dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, non è modificato il vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, anche per questa fattispecie l'Istituto provvederà all'adempimento secondo le vigenti disposizioni e con le modalità già in uso, compreso l'aggiornamento dell'archivio di gestione del conto assicurativo dei lavoratori.

6. Attività di monitoraggio e verifica dei flussi trasmessi

L'Istituto, fermi restando i controlli già in uso nel sistema DMAG, impronerà il sistema di monitoraggio e controllo dei flussi attraverso una diversa articolazione temporale.

L'innovativo sistema dei controlli coinvolgerà anche la Vigilanza Ispettiva, di concerto con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di garantire l'esigenza fondamentale del corretto funzionamento del mercato del lavoro, anche sul piano della prevenzione e contrasto alle possibili azioni di concorrenza sleale.

Inoltre, a regime dal 1° gennaio 2020, tenuto conto dell'obbligatorietà della dichiarazione mensile della manodopera, l'omessa trasmissione del flusso mensile Uniemens/PosAgri alle scadenze previste determinerà i relativi effetti giuridici ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva.

Ne consegue che, da un lato, saranno tutelate le aziende che operano correttamente nel settore primario dell'agricoltura e, dall'altro, sarà verificata la veridicità delle denunce trasmesse sia per rendere sempre più efficace l'azione di contrasto al perdurante fenomeno della costituzione di falsi rapporti di lavoro finalizzati alla percezione indebita di prestazioni a sostegno del reddito, sia per rinvenire rapporti di lavoro non denunciati (lavoro nero) e, nei

casi più gravi, per individuare fenomeni di c.d. caporalato e/o somministrazione illecita di manodopera.

7. Avvio della fase di sperimentazione

A decorrere dal secondo periodo di trasmissione dei flussi contributivi relativi al secondo trimestre 2019 (mesi di aprile, maggio e giugno) è stata avviata una fase sperimentale finalizzata a garantire una graduale operatività del nuovo sistema che, come sopra illustrato, diventerà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2020.

La fase sperimentale consentirà alle aziende destinatarie del nuovo sistema di trasmettere, in parallelo, sia il flusso DMAG (secondo le specifiche in uso) sia il flusso Uniemens/PosAgri, secondo le specifiche di cui al paragrafo 3.

Durante la fase sperimentale farà in ogni caso fede ad ogni effetto di legge il flusso DMAG, restando priva di ogni effetto giuridico la trasmissione dei flussi Uniemens/PosAgri.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Il Direttore generale

PIU (DPR n. 445/2000 s.m.e.l.) 18 48 U 1



INPS.0064.20/03/2019.0010292

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ufficio legislativo

ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Bozza di circolare "Iscrizione delle aziende agricole con dipendenti. Società, cooperative e organizzazione di produttori. Chiarimenti"

Si trasmette in allegato, per le valutazioni di competenza, la bozza di circolare con la quale lo scrivente Istituto, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento delle Strutture territoriali nell'applicazione delle norme, riepiloga le condizioni di iscrizione delle imprese agricole, precisando, in particolare, gli aspetti relativi all'inquadramento delle cooperative, tra cui le cooperative di trasformazione, mediante l'esame delle disposizioni normative di riferimento.

La circolare in argomento si sofferma, inoltre, sui requisiti previsti dalla normativa vigente per l'inquadramento nel settore agricolo delle società e delle Organizzazioni di produttori.

La stessa pone anche l'attenzione sulle problematiche inerenti le imprese e le cooperative non agricole di cui all'articolo 6 della legge n. 92 del 1979 che sono tenute ad assicurare nella gestione agricola gli operai occupati, qualora addetti ad una delle attività elencate nella citata disposizione.

A tale riguardo, si rileva che dietro queste imprese possono celarsi i fenomeni dell'appalto "non genuino" e della somministrazione "illecita" di manodopera che si sostanziano in forme di caporalato organizzato.

La questione, già evidenziata dalle parti sociali rappresentative sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, è stata di recente sottoposta al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dalla Federazione UILA-UIL con nota del 1 febbraio 2019.

Via Ciriaco De Mita, 21
00144 Roma

Peraltro la crescita del fenomeno viene rilevata anche nelle attività della vigilanza ispettiva, tanto da ritenere che possa essere utile, con apposita circolare, riepilogare le indicazioni fornite e dare ulteriori chiarimenti.

Gabriella Di Michele



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti**Roma,**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n.

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio
dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Al Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Al Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: Iscrizione delle aziende agricole con dipendenti. Società, cooperative e organizzazione di produttori. Chiarimenti

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito al corretto inquadramento, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l'attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla selvicoltura e dall'allevamento di animali, di cui all'articolo 2135 del codice civile. Si forniscono, inoltre, precisazioni in merito alle imprese non agricole che assumono alle proprie dipendenze operai agricoli.*

INDICE:

1. *Premessa*
2. *Il principio delle attività connesse*

3. *Le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*
4. *Le cooperative di trasformazione ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240*
5. *Le società*
6. *Le organizzazioni di produttori*
7. *Precisazioni comuni*
8. *Le imprese non agricole*
9. *Variazione della classificazione*

1. Premessa

Ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Istituto dispone la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali. Per il settore dell'agricoltura, il criterio previsto dal comma 1, lettera c), del citato articolo si sostanzia nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Pertanto, tutti i soggetti datori di lavoro, qualunque sia la forma giuridica e la struttura economica con la quale operano (ditta individuale, società, società cooperativa, consorzi, organizzazione di produttori), che svolgono in via principale una delle attività di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, sono tenuti, per gli operai assunti alle proprie dipendenze, all'assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti relativamente ai soggetti che svolgono, in connessione o meno con l'attività principale, ulteriori attività, quali la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli.

Tali precisazioni si rendono necessarie in virtù dell'evoluzione organizzativa delle strutture produttive che operano nel mercato agricolo e che non sempre hanno una definizione tale da essere immediatamente riconoscibili quali soggetti da inquadrare nella previdenza agricola.

2. Il principio delle attività connesse

Il legislatore ha espressamente previsto, al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, che per attività connesse si intendono *"le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"*.

Relativamente alla prima parte dell'articolo 2135, terzo comma, non vi è dubbio che le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del

bosco o dall'allevamento di animali, esercitate dal medesimo imprenditore, siano da inquadrare nel sistema della contribuzione agricola unificata. A tal proposito, si richiamano le circolari n. 34 del 7 febbraio 2002 e n. 186 del 1 dicembre 2003.

Con riferimento alla seconda parte della norma richiamata, ossia alle attività *"dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"*, l'Istituto, con la circolare n. 126/2009, nel ricondurre le suddette attività nell'alveo delle attività connesse di servizi, ha individuato i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ai fini dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura, definendo in maniera puntuale i concetti di risorse, normalità e prevalenza.

Alle condizioni illustrate nella citata circolare, pertanto, anche lo svolgimento di tali ultime attività, comporta correttamente l'inquadramento nel settore dell'agricoltura.

Nelle fattispecie definite nel citato terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile le attività connesse sono svolte dallo stesso imprenditore, persona fisica o persona giuridica, che esercita l'attività principale della coltivazione, dell'allevamento e della silvicoltura.

In tali casi, pertanto, le attività connesse sono considerate agricole nel rispetto del criterio della prevalenza, per cui le stesse attività devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e, nel caso di fornitura di beni e servizi, mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse.

Tuttavia, nella definizione della connessione giuridica, sussistono ulteriori ipotesi in cui la normativa di riferimento ha sancito l'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo anche a quei soggetti che svolgono una delle attività connesse del processo produttivo in modo svincolato dalle attività principali della coltivazione, dell'allevamento e della silvicoltura.

A tale riguardo si illustrano le successive fattispecie.

3. Le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

La nozione di imprenditore agricolo è fornita dall'articolo 2135 del codice civile, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 228/2001.

Il successivo comma 2 del citato articolo 1 del D.lgs n. 228/2001, inoltre, stabilisce che *"si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico"*.

Dalla lettura della norma appare evidente che in tale caso la natura di imprenditore agricolo è riferita esclusivamente alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi, la cui compagine sociale è composta integralmente da imprenditori agricoli, ovvero soggetti già in possesso della qualifica agricola in virtù del novellato articolo 2135 del codice civile, in quanto svolgono l'attività di coltivazione, di selvicoltura e allevamento di animali.

In tale fattispecie l'inquadramento previdenziale nel settore dell'agricoltura ricorre in tutti i casi in cui la cooperativa o il consorzio utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Non è richiesto, quindi, che la cooperativa o il consorzio esercitino una delle attività principali di cui all'articolo 2135, primo e secondo comma, del codice civile, ma è necessario che l'intera compagine sociale sia composta da imprenditori agricoli.

È evidente, in tali casi, che i soci, in quanto produttori agricoli, devono avere l'iscrizione alla gestione previdenziale agricola per l'attività principale esercitata, con conseguente obbligo di denuncia aziendale e dichiarazione di manodopera occupata oppure l'iscrizione alla gestione autonoma dei coltivatori diretti o degli IAP, ove ne ricorrano i requisiti.

Giova rilevare, per completezza, che le parole "terzo comma" sono state introdotte, al comma 2 dell'articolo 1 del D.lgs n. 228/2001, dall'articolo 1, comma 8-ter, della legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.

A seguito della modifica del citato comma 2, per esplicito richiamo normativo, il riferimento "allo svolgimento delle attività" è, attualmente, rivolto alle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti agricoli, svincolato da qualsiasi attività agricola principale, nonché alle attività connesse di servizi fornite direttamente ai soci.

Pertanto, ricorrendo la condizione che tutti i soci delle cooperative e dei loro consorzi rivestano la qualifica di imprenditori agricoli, le cooperative devono ritenersi inquadrabili nel settore dell'agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.

4. Le cooperative di trasformazione ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240

Rimane distinta la fattispecie delle cooperative ai sensi della legge n. 240/1984, che all'articolo 1 dispone che "ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata".

Il successivo articolo 2 precisa, inoltre, che *“qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.”*

Si tratta, essenzialmente, di cooperative di natura industriale o commerciale inquadrabili nei relativi settori previdenziali e che, solo in presenza di quanto stabilito dal citato articolo 2, sono inquadrare nel settore dell'agricoltura.

Ricorre quindi l'obbligo dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura quando l'attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci.

Ne consegue che, ai fini dell'inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale.

Giova precisare che, diversamente dalle cooperative di imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001, che, per espressa previsione di legge, oltre a svolgere le attività prevalentemente con i prodotti dei soci, possono anche fornire agli stessi beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico (cfr. precedente paragrafo 3), per le cooperative di trasformazione in argomento l'attività connessa di servizi non è invece menzionata nelle disposizioni di cui alla legge n. 240/1984.

Ricorrendone i presupposti e alle condizioni sopra precisate, le cooperative di cui alla legge n. 240/1984 sono inquadrare nel settore dell'agricoltura. Tuttavia, nei confronti delle medesime, limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trovano applicazione le regole del settore dell'industria.

5. Le società

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Fatta eccezione per le società per azioni, anche per le società opera il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo alle condizioni di cui al comma 1094 del citato articolo di legge.

Ai fini dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura occorre quindi che la società sia costituita da imprenditori agricoli e che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi.

La norma appare assimilabile alla disposizione prevista per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001, per cui, ricorrendo la condizione che tutti i soci della società rivestano la qualifica di imprenditori agricoli, le attività connesse di

servizi (cfr. la circolare n. 126/2009), intendendosi per tali anche quelle prestazioni dirette alla fornitura di beni e servizi rese a favore dei soci imprenditori agricoli, sono da ricondurre al principio generale della connessione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

Pertanto, in tali ipotesi, le società devono ritenersi inquadrabili nel settore dell'agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.

6. Le organizzazioni di produttori

Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori agricoli, si rammenta che la fattispecie è disciplinata dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che all'articolo 3, rubricato "Requisiti delle organizzazioni di produttori agricoli", stabilisce che le organizzazioni di produttori agricoli devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- a) società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

L'organizzazione deve quindi assumere una delle forme giuridiche di cui all'articolo 3, lett. a), b) e c), del D.lgs n. 102/2005 e soprattutto deve essere costituita tra soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo.

È previsto, a tale riguardo, che la compagine sociale dell'organizzazione di produttori possa essere integrata con soggetti che non siano imprenditori agricoli, nei limiti e alle condizioni stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 28 agosto 2014, n. 9084.

Il citato decreto ministeriale, all'articolo 7, prevede che una persona fisica o giuridica che non sia un produttore può aderire ad una organizzazione di produttori, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 153 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

In merito si precisa che le organizzazioni di produttori sono sottoposte al procedimento di riconoscimento giuridico, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs n. 102/2005, che attribuisce tale funzione alle Regioni.

Per espressa disposizione dell'articolo 4, comma 2, del D.lgs n. 102/2005, il riconoscimento delle organizzazioni di produttori è comunicato dalle Regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) all'Albo Nazionale delle organizzazioni di produttori. L'iscrizione delle organizzazioni di produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alla funzione di certificazione anagrafica e alle funzioni previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile, relativa alla opponibilità ai terzi dell'atto registrato.

Ai fini dell'inquadramento previdenziale degli organismi in parola, si deve considerare che le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale, ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs n. 102/2005, la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti.

Pertanto, l'iscrizione nella gestione agricola dei soggetti giuridici in questione non può essere risolta se non ricorrendo alla normativa generale di riferimento di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 228/2001.

L'articolo 1, comma 2, del citato decreto, come sopra illustrato, prevede che *"si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico"*.

Alla luce delle norme in esame, le attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, danno luogo all'inquadramento nel settore agricolo se svolte da un'organizzazione di produttori agricoli costituiti in una delle forme giuridiche previste dalla citata normativa.

7. Precisazioni comuni

In tutte le tipologie di imprese esaminate ai precedenti paragrafi da 1 a 6 della presente circolare, si tratta, come è evidente, di realtà produttive che effettuano parte delle fasi del processo produttivo aziendale, quali le cosiddette attività connesse e quelle di servizi destinati ai soci.

Al fine di promuovere la corretta applicazione della normativa in questione, nel rispetto degli ambiti di attività dell'impresa agricola, occorre tenere presente che le attività di cui sopra devono essere esercitate nella dimensione tipica dell'impresa.

Pertanto, affinché possa riconoscersi la natura di imprenditore agricolo con riferimento alle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, è necessario che la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci, così come i servizi rivolti ai soci, siano svolti direttamente dalla cooperativa o dalla società, con i propri mezzi aziendali e con la direzione ed il controllo degli operai occupati.

Si esclude invece l'inquadramento nel settore dell'agricoltura per le società o società cooperative che, al di fuori dell'ambito organizzativo e operativo dell'impresa, si limitano ad assumere la manodopera per poi metterla a disposizione dei soci, peraltro potendo configurarsi in questi casi la violazione della normativa sul distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed in materia di somministrazione di manodopera.

8. Le imprese non agricole

Le imprese individuali e le diverse tipologie di società sopra esaminate sono qualificate, ricorrendone i requisiti, come imprese agricole e come tali sono classificate ai fini previdenziali.

Esiste altresì una specifica casistica di imprese che, pur non rivestendo, per la natura dell'attività economica esercitata, la qualifica di imprese agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori che, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza, sono assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.

Il riferimento è alle fattispecie disciplinate dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, modificata con decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ampiamente trattate nella circolare n. 126/2009, alla quale si rinvia per ogni utile approfondimento.

Si ribadisce, al riguardo, che si tratta di imprese che operano in settori economici, commercio o servizi, diversi da quello agricolo e che svolgono, oltre alle attività oggetto dell'impresa, una o più attività tassativamente elencate nel citato articolo 6, quali la raccolta di prodotti agricoli e la sistemazione e manutenzione agraria e forestale.

Gli operai addetti a tale attività sono pertanto assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.

Va precisato, in merito, che l'elencazione delle attività è tassativa e che gli effetti della norma richiamata non sono riconducibili ad attività diverse da quelle ivi previste.

A titolo esemplificativo, è da escludere che le attività di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole, svolte da imprese non agricole, diano luogo all'iscrizione degli operai nella gestione agricola; questi ultimi devono quindi essere assicurati alla gestione previdenziale di appartenenza in base all'inquadramento aziendale (commercio o servizi).

Nei casi suddetti, che non ricadono nell'ambito di applicazione del citato articolo 6, la richiesta di iscrizione nel settore agricolo, tramite la presentazione della DA, deve essere rigettata e oggetto di segnalazione all'Area manageriale Flussi contributivi per gli adempimenti e gli accertamenti di competenza.

Infatti, l'articolo 6 della legge n. 92/1979 fa espresso riferimento ad imprese non agricole, per cui si deve trattare di aziende che svolgono un'attività economica diversa da quella agricola, con inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in diverso settore, come ad esempio nel settore commercio o servizi, con relativa posizione contributiva.

Come già precisato nella citata circolare n. 126/2009, si rammenta inoltre che le imprese non agricole, commerciali o di servizi, che intendono iscrivere gli operai alla gestione agricola ai sensi del citato articolo 6, spesso operano in virtù di un contratto di appalto.

A tale riguardo va chiarito che, ai fini previdenziali che qui rilevano, l'impresa deve essere dotata di un'effettiva struttura imprenditoriale con la predisposizione di mezzi, risorse e organizzazione, tanto da potersi configurare l'ipotesi del c.d. appalto genuino.

In mancanza di un'effettiva struttura imprenditoriale e dell'inquadramento previdenziale dell'azienda in altro settore diverso da quello agricolo, si configura l'ipotesi di assunzione di lavoratori al solo scopo di occuparli presso le aziende utilizzatrici, attraverso il meccanismo dell'appalto di servizio o altri similari, integrando la fattispecie della mera somministrazione di manodopera.

Per quanto sopra, non sono iscrivibili nella gestione agricola i lavoratori addetti alle attività di cui al richiamato articolo 6, dipendenti di cooperative o di società che svolgono attività caratterizzate dall'esecuzione in appalto di fasi di lavorazioni o singole operazioni del processo produttivo, avulse da un'impresa organizzata per svolgere attività commerciali o di servizi.

In tale ottica l'esclusione riguarda non solo le attività sopra citate della potatura e della semina, escluse per mancanza del requisito oggettivo del tipo di attività elencato dalla norma, ma anche la raccolta o i lavori di forestazione, se effettuati al di fuori della condizione soggettiva di un'impresa, commerciale o di servizi, titolare di posizione contributiva nel relativo settore di appartenenza.

In situazioni di questo tipo, in mancanza di un'impresa di cui all'articolo 2135 del codice civile o in assenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 92/1979, si configurano le fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera.

9. Variazione della classificazione

Sono soggette a riclassificazione le aziende inquadrate impropriamente nel settore dell'agricoltura, in quanto l'inquadramento non è stato effettuato in conformità ai vigenti criteri.

La variazione della classificazione avviene con provvedimento adottato d'ufficio dalla Struttura territoriale, adeguatamente motivato e notificato all'azienda, oppure a richiesta dell'azienda stessa.

Quanto agli effetti e alla decorrenza della nuova classificazione, si rammenta che trova applicazione l'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, illustrato con la circolare n. 263/1995 e con il messaggio n. 16636/2008, ai quali si rinvia per ogni opportuna valutazione.

Il Direttore generale

Gabriella Di Michele



INPS.HERMES.18/10/2018.0003879

Mittente**Sede:** 0064/DIRETTORE GENERALE**Messaggio numero:** 003879 del 18/10/2018 16.00.34**Inviato da:** Marengo Raffaella**Destinatari[502]**

0003/RISORSE UMANE	^
0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI	
0007/LEGALE	v

Classificazione**Tipo Messaggio:** Standard**Visibilità messaggio:** Strutture INPS, Internet**Area/Dirigente** Direzione [Attuale responsabile:Di Michele Gabriella]**Messaggio****Oggetto:** Implementazione procedura Denuncia Aziendale (D.A).
Adeguamento al nuovo sistema "Gestione deleghe".**Allegati:** Nessun Allegato**Corpo del messaggio:**

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E RECUPERO CREDITI
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

1. Premessa

Con i messaggi n. 4921 del 7/12/2017 e n. 1618 del 13/4/2018 è stato disciplinato il sistema di profilazione dei soggetti abilitati agli adempimenti per le aziende agricole, in previsione del passaggio dal sistema DMAG al sistema Uniemens.

Tale nuovo sistema di autenticazione ha reso necessarie alcune implementazioni anche nella procedura di trasmissione telematica della denuncia aziendale (prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 375/1993), sia a supporto dell'attività di verifica amministrativa espletata dall'Istituto sia in ottica di semplificazione degli adempimenti per gli utenti.

2. Controlli

L'attività d'iscrizione di una azienda agricola è possibile solo per i soggetti in possesso di un PIN creato per i seguenti profili:

- associazioni di categoria;
- intermediario;
- azienda che opera tramite il proprio rappresentante legale.

Al momento dell'accesso, in base al profilo utilizzato, la procedura opererà un primo controllo sulla validità del codice fiscale associato all'azienda, con le modalità di seguito descritte:

- a. accesso come intermediario o come associazione di categoria: per tali categorie di utenti verrà effettuato il controllo sulla validità del codice fiscale immesso al momento dell'iscrizione di una nuova azienda agricola, interrogando gli archivi dell'Agenzia delle Entrate. Nell'ipotesi di codice fiscale "non valido" il sistema restituirà all'utente un messaggio d'errore e non sarà possibile procedere con l'inserimento dei dati;

- b. accesso come azienda: in tale ipotesi le denunce aziendali possono essere inserite solo dal titolare o dal rappresentante legale dell'azienda agricola stessa. La procedura effettuerà un controllo circa la validità del codice fiscale che viene inserito per identificare la nuova azienda agricola e, nel caso in cui non sia riscontrata detta validità, il sistema restituirà un messaggio d'errore e non sarà possibile procedere con l'inserimento della denuncia aziendale. Inoltre, la procedura controllerà che l'utente che inserisce la nuova D.A. risulti essere, sempre presso l'Agenzia delle Entrate, titolare o legale rappresentante. Qualora tale controllo avesse esito negativo, il sistema richiederà obbligatoriamente l'inserimento in procedura della documentazione comprovante la validità del mandato tra l'utente collegato e il codice fiscale dell'azienda agricola.

Al momento dell'inserimento, il sistema verificherà inoltre, per ciascun profilo, che non sia già presente altra denuncia aziendale per lo stesso codice fiscale e, in caso di esito positivo, con un apposito messaggio riepilogherà le disposizioni vigenti sull'univocità della posizione contributiva.

3. Funzionalità della procedura

Sono state realizzate varie tipologie di funzionalità, diversificate in base ai profili di accesso alla procedura, come di seguito descritte.

VISUALIZZAZIONE DELLE DENUNCE AZIENDALI

Consultando la funzionalità "gestione D.A. inviate", si potranno visualizzare, ed eventualmente modificare, tutte le denunce relative ai CIDA per i quali si è in possesso di una delega Uniemens attiva, nonché le bozze di denunce aziendali senza CIDA compilate dall'utente.

PRECARICAMENTO DATI

Al fine di agevolare le aziende e/o gli intermediari nella compilazione di una nuova denuncia aziendale, il sistema effettuerà il precaricamento nel Quadro B "anagrafica azienda" dei seguenti dati: Persona Fisica/Persona Giuridica, Nome e Cognome/Ragione Sociale, data di nascita, sesso, luogo di nascita.

AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE

Nel caso in cui nel modello di denuncia venga compilato il campo relativo alle "agenzie di somministrazione," sarà obbligatorio compilare anche il campo relativo alle "autorizzazioni" nel Quadro L (autorizzazione rilasciata ai sensi del D.lgs n. 276/03 oppure autorizzazione provvisoria).

VERIFICA TERRENI DUPLICATI

In fase di approvazione della denuncia, nell'ipotesi in cui nella D.A. presa in esame risultino terreni già denunciati in altra D.A., l'utente verrà contattato dalla Struttura territorialmente competente per fornire chiarimenti in merito e per l'eventuale sistemazione dei dati.

CONTROLLO SCADENZA CONTRATTI

In fase di approvazione della denuncia, nell'ipotesi in cui nella D.A. presa in esame risultino contratti (affitto, comodato, ecc.) già scaduti, l'utente verrà contattato dalla Struttura territorialmente competente per fornire chiarimenti in merito e per l'eventuale sistemazione dei dati.

**Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele**

Stampato il 24/05/2019 10.49.01 da RISORSE\PPISTOCCO



INPS.HERMES.06/10/2017.0003842

Mittente**Sede:**

0064/DIRETTORE GENERALE

Messaggio numero:

003842 del 06/10/2017 10.42.47

Inviato da:

Marengo Raffaella

Destinatari[513]

0003/RISORSE UMANE	^
0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI	^
0007/LEGALE	v

Classificazione**Tipo Messaggio:**

Standard

Visibilità messaggio:

Strutture INPS, Internet

Area/Dirigente

Direzione [Attuale responsabile:Di Michele Gabriella]

Messaggio**Oggetto:**

Allineamento dati DA-DMAG:• presentazione delle Denunce aziendali di variazione• adempimento delle aziende.

Allegati:

Nessun Allegato

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E RECUPERO CREDITI
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI
INFORMATIVI

Con i messaggi nn.3700 del 31/3/2014 e 5703 dell' 1 luglio 2014, si è dato avvio ad un processo finalizzato ad un corretto allineamento dei dati, relativi alle caratteristiche aziendali, presenti negli archivi dell'Istituto.

A tal fine, a partire dalla denuncia presentata nel primo trimestre 2014, l'Istituto, nell'ipotesi in cui i dati esposti nella denuncia DMAG e quelli presenti nell'archivio DA non fossero stati congruenti, ha invitato i datori di lavoro interessati a recarsi presso la sede INPS territorialmente competente al fine di verificare le ragioni della mancata congruenza.

Nel corso di quest'ultimo triennio la quasi totalità delle aziende ha provveduto, mediante la presentazione di una DA di variazione, a comunicare le eventuali modifiche delle proprie caratteristiche aziendali intervenute "medio tempore".

Nel frattempo è intervenuta la normativa in materia di adattamento al sistema UNIEMENS che, all'art. 8, co.8, Legge 29 ottobre 2016, n.199,

ha previsto un significativo cambiamento nella trasmissione, da parte delle aziende, delle denunce dei lavoratori agricoli occupati.

Tale trasmissione, a partire da gennaio 2018, avverrà con cadenza mensile e sarà canalizzata nel sistema UNIEMENS.

Poiché la normativa citata, ferme restando le scadenze di pagamento, inciderà sulla modalità di tariffazione, che avverrà avvalendosi anche dei dati presenti negli archivi dell'Istituto, si invitano le aziende, qualora fossero intervenute ulteriori variazioni afferenti i propri dati aziendali, a comunicare, con la massima tempestività, le eventuali difformità.

Si rammenta che la compilazione della denuncia aziendale di cui al comma 2 dell'art.5 del D.lg.vo 375/93 deve avvenire secondo quanto previsto dalla circolare n.88/2006 e che la stessa fa fede "a tutti gli effetti", come disposto dal comma 5 del citato Decreto Legislativo.

Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato

Stampato il 24/05/2019 10.50.18 da RISORSE\PPISTOCCO

PAGINA BIANCA



18STC0064670